SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 30

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 6 febbraio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale premarcati e predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1997 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, i signori abbonati sono pregati di voler utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla pubblicazione del Ministero degli affari esteri concernente: «Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 giugno-15 settembre 1996 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica. (Pubblicazione avvenuta nel supplemento ordinario n. 169 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 242 del 15 ottobre 1996 . . . . Pag. 51

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 25

Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Interno

CIRCOLARE 28 gennaio 1997, n. **1/97.**

Legge 19 luglio 1991, n. 216, come integrata dalla legge 27 luglio 1994, n. 465, per interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose. Piano contributi anno 1997.

Ministero di grazia e giustizia

CIRCOLARE 28 gennaio 1997, n. **6701/3.**

Legge 19 luglio 1991, n. 216, come integrata dalla legge 27 luglio 1994, n. 465, per progetti di intervento in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose. Piano contributi anno 1997 (art. 4 della legge).

97A0719-97A0720

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 26

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO DIRETTORIALE 23 dicembre 1996.

Approvazione delle graduatorie e di progetti ammessi al finanziamento per l'anno 1996 in materia di formazione migranti. (Decreto n. 66/V/96).

DECRETO DIRETTORIALE 27 dicembre 1996.

Approvazione di progetti presentati e di quelli ammessi al finanziamento per l'anno 1996 in materia di emergenza occupazionale nel Sud. (Decreto n. 73/VII/96).

DECRETO DIRETTORIALE 27 dicembre 1996.

Approvazione delle graduatorie di progetti presentati e di quelli ammessi al finanziamento per l'anno 1996 in materia di azioni innovative nel Sud. (Decreto n. 74/VII/96).

DECRETO DIRETTORIALE 27 dicembre 1996.

Approvazione delle graduatorie di progetti presentati e di quelli ammessi al finanziamento per l'anno 1996 in materia di azioni innovative nel Centro Nord. (Decreto n. 76/III/96).

DECRETO DIRETTORIALE 27 dicembre 1996.

Approvazione delle graduatorie di progetti presentati e di quelli ammessi al finanziamento per l'anno 1996 in materia di formazione dell'occupazione nel Centro Nord. (Decreto n. 77/III/96).

DECRETO DIRETTORIALE 27 dicembre 1996.

Approvazione delle graduatorie di progetti presentati e di quelli ammessi al finanziamento per l'anno 1996 in materia di azioni innovative nel Centro Nord. (Decreto n. 78/III/96).

DECRETO DIRETTORIALE 27 dicembre 1996.

Approvazione delle graduatorie di progetti presentati e di quelli ammessi al finanziamento per l'anno 1996 in materia di riconversione e di riqualificazione nel Centro Nord. (Decreto n. 79/III/96).

Da 97A0525 a 97A0531

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1996, n. 695.

Regolamento recante norme per la semplificazione delle scritture contabili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto l'articolo 3, comma 147, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che delega al Governo l'emanazione di regolamenti, concernenti disposizioni in materia di adempimenti contabili secondo i seguenti principi e criteri direttivi contenuti nelle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma:

semplificare le indicazioni da inserire nelle scritture contabili degli esercenti attività di lavoro autonomo o attività di impresa e dei sostituti di imposta, eliminando, per particolari categorie di contribuenti, gli adempimenti contabili e documentali di cui sia riconosciuta la scarsa utilità rispetto ai costi di rilevazione;

prevedere, in luogo della registrazione cronologica, l'annotazione dei documenti di spesa per gruppi omogenei entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, nell'ipotesi in cui ciò sia giustificato dalle ridotte dimensioni dell'attività svolta;

Visti i prescritti pareri delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, emessi rispettivamente il 25 giugno 1996 e il 4 luglio 1996;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 26 settembre 1996;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 1996;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Contabilità di magazzino

1. Le scritture ausiliarie di magazzino di cui alla lettera *d)* dell'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono essere tenute a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed il valore complessivo delle rimanenze di cui agli articoli 59 e 60 dello stesso decreto sono superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di lire. L'obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore a tale limite. Per i soggetti il cui periodo di imposta è diverso dall'anno solare l'ammontare dei ricavi deve essere ragguagliato all'anno. Ai fini della determinazione dei limiti sopra indicati non si tiene conto delle risultanze di accertamenti se l'incremento non supera di oltre il quindici per cento i valori dichiarati.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato l'ultimo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 2.

Registro dei beni ammortizzabili e bollettario a madre e figlia

1. Le annotazioni da effettuare nel registro dei beni ammortizzabili, di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono essere eseguite anche nel libro degli inventari di cui all'articolo 2217 del codice civile o, per i soggetti indicati nell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Per i contribuenti che adempiono agli obblighi di fatturazione e registrazione tramite il bollettario di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le operazioni attive non soggette ad imposta sul valore aggiunto, possono essere annotate, anche ai fini delle imposte sui redditi, nel suddetto bollettario.

Art. 3.

Scritture contabili degli esercenti arti e professioni

1. I registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sostituiscono il registro di cui all'articolo 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, qualora vi siano separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. Nell'ipotesi in cui l'incasso o il pagamento non sia avvenuto nell'anno di annotazione, nei registri deve essere riportato, con riferimento alle

distinte operazioni, l'importo complessivo dei mancati incassi o dei mancati pagamenti. I singoli ammontari relativi ai predetti incassi o pagamenti devono essere annotati nei registri stessi con riferimento al periodo d'imposta in cui vengono ricevuti o effettuati.

2. I contribuenti di cui all'articolo 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per il regime di contabilità ordinaria, per il periodo d'imposta in corso, nella dichiarazione annuale ai fini dell'IVA, relativa all'anno precedente, o nella dichiarazione di inizio di attività. L'opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio. In tal caso devono tenere:

a) il registro nel quale annotare cronologicamente le operazioni produttive di componenti positivi e negativi di reddito integrate dalle movimentazioni finanziarie inerenti all'esercizio dell'arte o professione, compresi gli utilizzi delle somme percepite, ancorché estranei all'esercizio dell'arte o professione nonché gli estremi dei conti correnti bancari utilizzati per le movimentazioni predette;

b) i registri obbligatori ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

c) il registro dei beni ammortizzabili con le modalità di cui all'articolo 16, primo, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, fermo restando la facoltà di eseguire le annotazioni esclusivamente nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché la lettera *b-bis)* del comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, introdotta dall'articolo 8, comma *6-ter,* del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

Art. 4.

Formalità contabili ed adempimenti in materia tributaria concernenti gli esercenti attività di impresa, di arti e professioni in regime di contabilità semplificata.

1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito degli esercenti attività d'impresa, arti e professioni che si avvalgono dei regimi contabili di cui all'articolo 18, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 3, comma 2, del presente regolamento, possono essere globalmente annotate nelle scritture contabili previste dagli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi sempre che, se erogate, risultino regolarmente annotate nella contabilità prevista dalla vigente legislazione speciale sul lavoro.

Art. 5.

Deducibilità dei componenti negativi

1. Il comma 6 dell'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.

Art. 6.

Adempimenti in materia di IVA

1. Per le fatture emesse nel corso del mese, di importo inferiore a lire trecentomila può essere annotato con riferimento a tale mese entro il termine di cui all'articolo 23, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in luogo di ciascuna, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

2. Il differimento del momento di effettuazione dell'operazione prevista nell'articolo 6, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguarda solo le operazioni imponibili.

3. Il registro di prima nota di cui al quarto comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può non essere tenuto se, per le operazioni effettuate nel luogo in cui è esercitata l'attività di vendita, è rilasciato lo scontrino o la ricevuta fiscale.

4. Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno quindici del mese successivo, con allegazione al registro stesso degli scontrini riepilogativi giornalieri.

5. Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del terzo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e deve annotarle in apposito registro entro il quarto mese successivo a quello in cui ne è venuto in possesso.

6. Per le fatture relative ai beni e servizi acquistati, di importo inferiore a lire trecentomila, può essere annotato, entro il termine di cui al comma 5, in luogo delle singole fatture, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri, attribuiti dal destinatario, delle fatture cui si riferisce, l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota.

7. Non sussiste, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'obbligo di annotare le fatture e le bollette doganali relative ad acquisti ed importazioni per i quali ricorrono le condizioni di indetraibilità dell'imposta stabilite dal secondo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

8. Le annotazioni relative alla fornitura di stampati da parte delle tipografie autorizzate ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, possono essere effettuate — in alternativa allo specifico registro di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 335 del 30 novembre 1978 — in apposita sezione dei registri di cui agli articoli 23, 24 o 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

9. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

a) articolo 23, quarto comma,

b) articolo 24, primo comma, terzo periodo

c) articolo 25, primo e quarto comma.

10. Dalla stessa data è altresì abrogato l'articolo 1, quarto comma, secondo periodo del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1983.

Art. 7.

Norma finale

1. I riferimenti alle disposizioni abrogate nei precedenti articoli, contenute in ogni altro testo normativo, si intendono come fatti ai rispettivi articoli del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1996

SCALFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1997
Atti di Governo, registro n. 106, foglio n. 4

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e di regolamenti.

Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entata in vigore delle norme regolamentari.

Il testo del comma 147, lettere *a)* e *b)* dell'art. 3 della legge n. 549/1995 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è il seguente:

«147. Il Governo, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, detta disposizioni in materia di adempimenti contabili e di versamenti di imposta secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificare le indicazioni da inserire nelle scritture contabili degli esercenti attività di lavoro autonomo o attività di impresa e dei sostituti di imposta, eliminando per particolari categorie di contribuenti, gli adempimenti contabili e documentali di cui sia riconosciuta la scarsa utilità rispetto ai costi di rilevazione:

b) prevedere, in luogo della registrazione cronologica, l'annotazione dei documenti di spesa per gruppi omogenei entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, nell'ipotesi in cui ciò sia giustificato dalle ridotte dimensioni dell'attività svolta.

— Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, reca: «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto».

Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, reca: «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi».

Note all'art. 1

Si riporta il testo della lettera *d)*, primo comma, dell'art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600:

«*d)* scritture ausiliarie di magazzino, tenute in forma sistematica e secondo norme di ordinata contabilità, dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali. Nelle scritture devono essere registrate le quantità entrate ed uscite delle merci destinate alla vendita; dei semilavorati, se distintamente classificati in inventario, esclusi i prodotti in corso di lavorazione; dei prodotti finiti nonché delle materie prime e degli altri beni destinati ad essere in essi fisicamente incorporati; degli imballaggi utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti; delle materie prime tipicamente consumate nella fase produttiva dei servizi, nonché delle materie prime e degli altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni del committente. Le rilevazioni dei beni, singoli o raggruppati per categorie di inventario, possono essere effettuate anche in forma riepilogativa con periodicità non superiore al mese. Nelle stesse scritture possono inoltre essere annotati, anche alla fine del periodo d'imposta, i cali e le altre variazioni di quantità che determinano scostamenti tra le giacenze fisiche effettive e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico. Per le attività elencate ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le registrazioni vanno effettuate solo per i movimenti di carico e scarico dei magazzini interni centralizzati che forniscono due o più negozi o altri punti di vendità, con esclusione di quelli indicati al punto 4 dell'art. 4 del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627. Per la produzione di beni, opere, forniture e servizi la cui valutazione è effettuata a costi specifici o a norma dell'art. 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, le scritture ausiliarie sono costituite da schede di lavorazione dalle quali devono risultare i costi specificamente imputabili; le registrazioni sulle schede di lavorazione sostituiscono le rileazini di carico e di scarico dei singoli beni specificamente acquistati per le predette produzioni. Dalle scritture ausiliarie di magazzino possono essere esclusi tutti i movimenti relativi a singoli beni o a categorie inventariali il cui costo complessivo nel periodo di imposta precedente non eccede il venti per cento di quello sostenuto nello stesso periodo per tutti i beni sopraindicati. I beni o le categorie inventariali che possano essere esclusi devono essere scelti tra quelli di trascurabile rilevanza percentuale».

Si riporta il testo dell'art. 53 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917:

«Art. 53. - 1. Sono considerati ricavi:

a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;

b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;

c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni in società ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;

d) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;

e) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;

f) i contributi in conto esercizio dello Stato e di altri enti pubblici spettanti a norma di legge.

2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al primo comma destinati al consumo persoale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

2-*bis*. Ai fini delle imposte sui redditi i beni di cui alla lettera c) del comma 1 non costituiscono immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritti come tali nel bilancio».

— Si riporta il testo dell'art. 59 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917:

«Art. 59. — 1. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'art. 60, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuedo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono.

2. Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unità il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nell'esercizio stesso per la loro quantità.

3. Negli esercizi successivi, se la quantità delle rimanenze è aumentata rispetto all'esercizio precedente, le maggiori quantità, valutate a norma del secondo comma, costituiscono voci distinte per esercizi di formazione. Se la quantità è diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati negli esercizi precedenti a partire dal più recente.

3-*bis*. Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali con il metodo della media ponderata o del «primo entrato, primo uscito» o con varianti di quello di cui al comma 3, le rimanenze finali sono assunte per il valore che risulta dall'applicazione del metodo adottato.

4. Se in un esercizio il valore medio dei beni, determinato a norma dei commi 2 e 3-*bis*, è superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo di cui al comma 1 è determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale. Per le valute estere si assume come valore normale il valore secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio. Il minor valore attribuito alle rimanenze in conformità alle disposizioni del presente comma vale anche per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore.

5. I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione al termine dell'esercizio sono valutati in base alle spese sostenute nell'esercizio stesso, salvo quanto stabilito nell'art. 60 per le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale.

6. Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicato al contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo.

7. Per gli esercenti attività di commercio al minuto che valutano le rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio si tiene conto del valore così determinato anche in deroga alla disposizione del primo comma, a condizione che nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato siano illustrati i criteri e le modalità di applicazoine del detto metodo, con riferimento all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa.

8. Le plusvalenze risultanti da rivalutazioni delle rimanenze effettuate fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 1984 in applicazione dei criteri di valutazione previsti dall'art. 12 della legge 19 marzo 1983, n. 72, concorrono a formare il reddito, in quote costanti, nell'esercizio in cui sono stata apportate le variazioni e nei quattro esercizi successivi».

Si riporta il testo dell'art. 60 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

«Art. 60 — 1. Le valutazioni delle rimanenze finali delle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, rispeto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, che costituscono esistenze iniziali dell'esercizio successivo, sono assunte per il valore complessivo determinato a norma delle disposizioni che seguono per la parte eseguita fin dall'inizio dell'esecuzione del contratto, salvo il disposto del comma 4.

2. La valutazione è fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti. Delle maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge o di clausole contrattuali si tiene conto, finché non siano state definitivamente stabilite, in misura non inferiore al 50 per cento. Per la parte di opere, forniture e servizi coperta da stati di avanzamento la valutazione è fatta in base ai corrispettivi liquidati.

3. Il valore determinato a norma del secondo comma può essere ridotto per rischio contrattuale, a giudizio del contribuente, in misura non superiore al 2 per cento. Per le opere, le forniture ed i servizi eseguiti all'estero, se i corrispettivi sono dovuti da soggetti non residenti, la misura massima della riduzione è elevata al 4 per cento.

4. I corrispettivi liquidatori a titolo definitivo dal committente si comprendono tra i ricavi e la valutazoine tra le rimanenze, in caso di liquidazione parziale, è limitata alla parte non ancora liquidata. Ogni scuccessiva variazione dei corrispettivi è imputata al reddito dell'esercizio in cui è stata definitivamente stabilita.

5. In deroga alle discipline dei commi da primo a quarto le imprese che contabilizzato in bilancio le opere, forniture e servizi, valutando le rimanenze al costo e imputando i corrispettivi nell'esercizio nel quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture possono essere autorizzate dall'ufficio delle imposte ad applicare lo stesso metodo anche ai fini della determinazione del reddito; l'autorizzazione ha effetto a partire dall'esercizio in corso alla data in cui è rilasciata.

6. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.

7. Per i contratti di cui al presente articolo i corrispettivi pattuiti in valuta estera non ancora riscossi si considerano come crediti ai fini dell'art. 72 ancorché non risultanti in bilancio».

— Si riporta il testo dell'ultimo comma dell'art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: «Le scritture ausiliarie di magazzino di cui alla lettera d) devono essere tenute a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, ed il valore complessivo delle rimanenze di cui agli artt. 62 e 63 dello stesso decreto sono superiori rispettivamente a due miliardi e a cinquecento milioni di lire. L'obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferire a tale limite. Per i soggetti il cui periodo di imposta è diverso dall'anno solare l'ammontare dei ricavi deve essere ragguagliato all'anno. Ai fini della determinazione dei limiti sopra indicati non si tiene conto delle risultanze ed accertamenti se l'incremento non supera di oltre il quindici per cento i valori dichiarati».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 16 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600:

«Art. 16. — Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui al primo comma dell'art. 13, devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

Nel registro devono essere indicati, per ciascun immobile e per ciascuno dei beni iscritti in pubblici servizi, l'anno di acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del periodo d'imposta precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo d'imposta, la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo.

Per i beni diversi da quelli indicati nel comma precedente le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Per i beni gratuitamente devolvibili deve essere distintamente indicata la quota annua che affluisce al fondo di ammortamento finanziario.

Se le quote annuali di ammortamento sono inferiori alla metà di quelle risultanti dall'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi del secondo comma dell'art. 68 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, il minor ammontare deve essere distintamente indicato nel registro dei beni ammortizzabili.

I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione di cui all'ultimo comma del detto art. 68, che non siano immediatamente deducibili, non si sommano al valore dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti in voci separate del registro dei beni ammortizzabili a secondoa dell'anno di formazione».

— Si riporta il testo dell'art. 2217 del codice civile:

«Art. 2217. L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa, nonché delle attività e delle passività dell'impresa estranee alla medesima.

L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valuazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili.

L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette».

— Si riporta il testo dell'art. 79 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917:

«Art. 79. — 1. Il reddito di impresa dei soggetti che secondo le norme del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono ammessi al regime di contabilità semplificata e non hanno optato per il regime ordinario è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53 e degli altri proventi di cui agli articoli 56 e 57, comma primo, conseguiti nel periodo d'imposta e l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso. La differenza è rispettivamente aumentata e diminuita delle rimanenze finali e delle esistenze iniziali di cui agli articoli 59, 60 e 61 ed è ulteriormente aumentata delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'art. 54 e delle sopravvenienze attive di cui all'art. 55 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'art. 66.

3. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni degli articoli 67 e 68, a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a norma dell'art. 66. Non e ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento; tuttavia gli accantonamenti di cui all'art. 70 sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri di cui all'art. 18 del decreto indicato al comma 1.

5. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli 58, 62, 63, 65, 74 e 78, al comma 2 dell'art. 57, ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 64, ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'art 75, ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'art. 76 e all'art. 77. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di impresa pur non risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei registri di cui all'art. 18 del decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 75.

6. Il reddito imponibile non può in nessun caso essere determinato in misura inferiore a quello risultante dalla applicazione dei criteri previsti dal successivo art. 80 per un volume di ricavi fino a 18 milioni di lire.

6-*bis*. Per gli enti non commerciali e gli organismi di tipo associativo di cui agli articoli 108 e 111, che rientrano tra i soggetti disciplinati dal presente articolo, non si applicano le disposizioni del comma 6.

7. Per gli intermediari e rappresentanti di commercio e per gli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito d'impresa determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria delle spese non documentate, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre 12 e fino a 150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 e fino a 180 milioni di lire.

8. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, di L. 25.000 per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e di L. 50.000 per quelli effettuati oltre tale ambito. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto, sottoscritto dal dichiarante, recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e località di destinazione nonché degli estremi delle relative bolle di accompagnamento delle merci o, in caso di esonero dall'obbligo di emissione di queste, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all'art. 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298, le bolle di accompagnamento, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento».

— Si riporta il testo dell'art. 32 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633:

«Art. 32. — I contribuenti che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a trecentosessanta milioni di lire, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività possono adempiere agli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli articoli 21 e 23 mediante la tenuta di un bollettino a madre e figlia. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del primo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate.

Le operazioni devono essere descritte, con le indicazioni di cui all'art. 21, secondo comma, nelle due parti del bollettario, la parte figlia costituisce fattura agli effetti dell'art. 21 e deve essere consegnata o spedita all'altro contraente ai sensi del quarto comma dello stesso articolo.

Il Ministro per le finanze, con propri decreti, può determinare le caratteristiche del bollettario tenendo conto della disciplina stabilita per i contribuenti minori dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, contenente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 19, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600:

«Le persone fisiche che esercitano arti e professioni e le società o associazioni fra artisti e professionisti, di cui alle lettere *e)* ed *f)* dell'art. 13, devono o annotare cronologicamente in un apposito registro le somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione nell'esercizio dell'arte o dela professione, anche a titolo di partecipazione agli utili, indicando per ciascuna riscossione:

a) il relativo importo, al lordo e al netto della parte che costituisce rimborso di spese diverse da quelle inerenti alla produzione del reddito eventualmente anticipate per conto del soggetto che ha effettuato il pagamento, e l'ammontare della ritenuta d'acconto subita;

b) le generalità, il comune di residenza anagrafica e l'indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento;

c) gli estremi della fattura, parcella, nota o altro documento emesso».

— Per il testo dell'art. 16 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, si veda in nota all'art. 2.

— Si riporta il testo dell'art. 19, commi terzo e quarto, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600:

«Il contribuente può tenere registri distinti per gli incassi e per i pagamenti, nel qual caso tali registri, se contengono tutti i dati richiesti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e sono tenuti con le modalità ivi previste, sostituiscono a tutti gli effetti quelli prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

I contribuenti indicati nel primo comma che nel periodo di imposta precedente hanno percepito compensi per un ammontare superiore a 360 milioni di lire sono soggetti a regime di contabilità ordinaria per il periodo di imposta successivo e devono tenere:

a) il registro nel quale annotare cronologicamente le operazioni produttive di componenti positivi e negativi di reddito integrate dalle movimentazioni finanziarie inerenti all'esercizio dell'arte o professione, compresi gli utilizzi delle somme percepite, ancorché all'esercizio dell'arte o professione nonché gli estremi dei conti correnti bancari utilizzati per le movimentazioni predette;

b) i registri obbligatori ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

c) il registro dei beni ammortizzabili con le modalità di cui all'art. 16, primo, secondo e terzo comma;

d) apposite scritture nelle quali vanno indicati, con i criteri e le modalità di cui all'art. 21, i compensi e le altre somme erogate a soggetti che prestano, nei confronti dell'esercente l'arte o la professione, attività lavorativa non di lavoro dipendente».

— Si riporta il testo della lettera b-*bis)* del comma 1 dell'art. 10 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 15, introdotta dall'art. 8, comma 6-*ter*, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165: «b-*bis)* i soggetti indicati nell'art. 50 del testo unico delle imposte sui redditi provato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che nel periodo d'imposta precedente hanno percepito compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire, possono optare per il regime di contabilità ordinaria di cui al comma quarto dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 18, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: «Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere *c)* e *d)* del primo comma dell'art. 13, qualora i ricavi di cui all'art. 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, conseguiti in un anno intero non abbiano superato l'ammontare di lire 360 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse del presente decreto. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabiliti i criteri per la individuazione delle attività consistenti nella prestazione di servizi».

— Si riporta il testo dell'art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600:

«Art. 18. — «Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere *c)* e *d)* del primo comma dell'art. 13, qualora i ricavi di cui all'art. 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, conseguiti in un anno intero non abbiano superato l'ammontare di lire 360 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse del presente decreto. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabiliti i criteri per la individuazione delle attività consistenti nella prestazione di servizi.

I soggetti che fruiscono dell'esonero, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale, devono indicare nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto il valore delle rimanenze.

Le operazioni non soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto devono essere separatamente annotate nei registri tenuti ai fini di tale imposta con le modalità e nei termini stabiliti per le operazioni soggette a registrazione. Coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione devono annotare in un apposito registro l'ammontare globale delle entrate e delle uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella prima e nella seconda metà di ogni mese, ed eseguire nel registro stesso l'annotazione di cui al precedente comma.

I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, non sono tenuti ad osservare le disposizioni dei due commi precedenti.

Il regime di contabilità semplificata previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora gli ammontari indicati nel primo comma non vengano superati.

Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e in ogni caso per il periodo stesso e per i due successivi.

I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di conseguire ricavi per un ammontare ragguagliato ad un anno superiore ai limiti indicati al primo comma, possono, per il primo anno, tenere la contabilità semplificata di cui al presente articolo.

Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.

Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti nel periodo di imposta i corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo stesso agli effetti della imposta sul valore aggiunto e di quelle annotate o soggette ad annotazioni a norma del terzo comma».

— Si riporta il testo dell'art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

«Art. 19. — Le persone fisiche che esercitano arti e professioni e le società o associazioni fra artisti e professionisti, di cui alle lettere *e)* ed *f)* dell'art. 13, devono annotare cronologicamente in apposito registro le somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione nell'esercizio dell'arte o della professione, anche a titolo di partecipazione agli utili, indicando per ciascuna riscossione:

a) il relativo importo, al lordo e al netto della parte che costituisce rimborso di spese diverse da quelle inerenti alla produzione del reddito eventualmente anticipate per conto del soggetto che ha effettuato il pagamento, e l'ammontare della ritenuta d'acconto subita;

b) le generalità, il comune di residenza anagrafica e l'indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento;

c) gli estremi della fattura, parcella, nota o altro documento emesso.

Nello stesso registro devono essere annotate cronologicamente, con le indicazioni di cui alle lettere *b)* e *c)* le spese inerenti all'esercizio dell'arte o professione delle quali si richiede la deduzione analitica ai sensi dell'art. 50 del D.P.R 29 settembre 1973, n. 597. Deve esservi

inoltre annotato, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il valore dei beni per i quali si richiede la deduzione di quote di ammortamento ai sensi del detto articolo, raggruppati in categorie omogenee e distinti per anno di acquisizione.

Il contribuente può tenere registri distinti per gli incassi e per i pagamenti, nel qual caso tali registri, se contengono tutti i dati richiesti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e sono tenuti con le modalità ivi previste, sostituiscono a tutti gli effetti quelli prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

I contribuenti indicati nel primo comma che nel periodo di imposta precedente hanno percepito compensi per un'ammontare superiore a 360 milioni di lire sono soggetti a regime di contabilità ordinaria per il periodo di imposta successivo e devono tenere:

a) il registro nel quale annotare cronologicamente le operazioni produttive di componenti positivi e negativi di reddito integrate dalle movimentazioni finanziarie inerenti all'esercizio dell'arte o professione, compresi gli utilizzi delle somme percepite, ancorché estranei all'esercizio dell'arte o professione nonché gli estremi dei conti correnti bancari utilizzati per le movimentazioni predette;

b) i registri obbligatori ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

c) il registro dei beni ammortizzabili con le modalità di cui all'art. 16, primo, secondo e terzo comma;

d) apposite scritture nelle quali vanno indicati, con i criteri e le modalità di cui all'art. 21, i compensi e le altre somme erogate a soggetti che prestano, nei confronti dell'esercente l'arte o la professione, attività lavorativa non di lavoro dipendente.

Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, possono essere stabiliti appositi modelli dei registri di cui al comma precedente con classificazione delle categorie di componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione del reddito, individuate anche in relazione a quelle risultanti dai modelli di dichiarazione dei redditi e possono essere prescritte particolari modalità per la tenuta meccanografica del registro».

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 75 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917: «6. Le spese e gli altri componenti negativi, di cui è prescritta la registrazione in apposite scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi, non sono ammessi in deduzione se la registrazione è stata omessa o è stata eseguita irregolarmente, salvo che si tratti di irregolarità meramente formali».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 23, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: «Il contribuente deve annotare, entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro. Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte, dell'art. 21, devono essere registrate entro il mese di emissione».

— Si riporta il testo dell'art. 6, quinto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: «Si considerano in ogni caso effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel n. 78 della seconda parte dell'allegata tabella *A* effettuate dai farmacisti, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell'art. 4, nonché quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza».

— Si riporta il testo del quarto comma dell'art. 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: «I commercianti al minuto che tengono il registro di cui al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono l'attività di vendita debbono eseguire le annotazioni prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attività di vendita. Le relative modalità sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze».

— Si riporta il testo dell'art. 24, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: «I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo precedente, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonché l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui all'art. 21, sesto comma e, distintamente, all'art. 38-*quater* e quello delle operazioni esenti ivi indicate. L'annotazione deve essere eseguita con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo. Le operazioni assoggettate all'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale devono essere annotate distintamente, secondo l'aliquota applicabile».

— Si riporta il testo del terzo comma dell'art. 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: «In mancanza di un rappresentante nominato ai sensi del comma precedente, gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti residenti all'estero, nonché gli obblighi relativi alle prestazioni di servizi di cui al n. 2) dell'art. 3, rese da soggetti residenti all'estero a soggetti residenti nello Stato, devono essere adempiuti dai cessionari o committenti che acquistino i beni o utilizzino i servizi nell'esercizio di imprese, arti o professioni. La disposizione non si applica relativamente alle operazioni imponibili ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lettera *g)*, fatte da soggetti domiciliati o residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma dello stesso articolo».

— Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633:

«In deroga alle disposizioni del comma precedente:

a) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di aeromobili e di autoveicoli di cui alla lettera *e)* dell'allegata tabella B, quale ne sia la cilindrata, e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

b) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione degli altri beni elencati nell'allegata tabella *B* e delle navi e imbarcazioni da diporto e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

c) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di motocicli e di autovetture ed autoveicoli già indicati nell'art. 26, lettere *a)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e, non compresi nell'allegata tabella *B* e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, non è ammessa in detrazione salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio;

d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad autovetture e veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto è ammessa in detrazione se è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione o all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili di detti autovetture, veicoli, aeromobili e natanti;

e) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere, amministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa aziendale o interaziendale e delle amministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali, a prestazioni di trasporto di persone e al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'art. 26, lettere *a)* e *c)*, del decreto del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393;

c-bis) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16, nonché alle spese di gestione, di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento;

c-ter) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a beni immobili acquistati, anche mediante contratti di locazione finanziaria, in comunione o in comproprietà con soggetti per i quali non sussistono i presupposti di cui agli articoli 4 e 5;

c-quater) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa agli acquisti di immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni ovvero alla loro acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria».

— Si riporta il testo dell'art. 5 del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627:

«Art. 5. — Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le caratteristiche degli stampati per la compilazione dei documenti di cui agli articoli 1 e 3, anche in relazione all'impiego di macchine elettrocontabili, nonché le modalità e i termini per la loro utilizzazione, conservazione, registrazione, progressiva numerazione e bollatura.

Il Ministro per le finanze può altresì prescrivere con effetto da data non anteriore al 1° gennaio 1980, che i documenti di cui al primo comma siano redatti su stampati forniti dall'Amministrazione finanziaria o da soggetto all'uopo autorizzati stabilendo le modalità della fornitura e i relativi controlli.

L'esemplare del documento di spettanza del vettore dovrà essere conservato dal medesimo per un periodo di tempo non inferiore a due anni dalla data della sua emissione; gli esemplari del documento di spettanza del mittente e del destinatario devono essere conservati ai sensi dell'art. 39, ultimo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Le violazioni degli obblighi relativi alla conservazione dei documenti indicati nel presente articolo sono punite ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Gli atti, i documenti e i registri previsti dal presente decreto o posti in essere in applicazione di esso sono esenti dall'imposta di bollo e dalle tasse di concessione governativa».

— Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1978:

«Art. 10. — A partire dal 1° gennaio 1980, i documenti previsti dagli articoli 1 e 3 del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, devono essere emessi utilizzando appositi stampati predisposti da tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze con numerazione progressiva per documento anche con l'adozione di prefissi alfabetici di serie.

La fornitura degli stampati è effettuata direttamente dalle tipografie autorizzate ovvero da rivenditori autorizzati dal competente Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, su richiesta scritta dell'acquirente utilizzatore o dell'acquirente rivenditore.

Per ciascuna fornitura di stampati, le tipografie autorizzate devono annotare, anteriormente alla consegna degli stessi, in apposito registro tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la data della fornitura, gli elementi di identificazione dell'acquirente utilizzatore o del soggetto autorizzato alla rivendita ed il numero degli stampati forniti con l'indicazione della serie e dei relativi numeri iniziale e finale.

Per ciascuna fornitura di stampati, i rivenditori autorizzati devono annotare, anteriormente alla consegna degli stessi, in apposito registro tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la data della fornitura, gli elementi di identificazione dell'acquirente utilizzatore ed il numero degli stampati forniti con l'indicazione della serie e dei relativi numeri iniziale e finale.

Entro il giorno successivo non festivo a quello di ricezione degli stampati, e in ogni caso prima della loro utilizzazione o rivendita, l'acquirente utilizzatore ovvero il soggetto autorizzato alla rivendita devono assumerli in carico, annotandoli in apposito registro tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del decreto indicato nel precedente comma, con la specificazione della data di annotazione, della data di ricevimento degli stampati, nonché degli elementi di identificazione della tipografia fornitrice o del rivenditore autorizzato e del numero degli stampati acquistati con l'indicazione della serie e dei relativi numeri iniziale e finale».

— Si riporta il testo dell'art. 23, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, abrogato dal presente decreto: «Per le fatture di importo inferiore a lire cinquantamila può essere annotato, in luogo di ciascuna, un documento riepilogativo sul quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata».

— Si riporta il testo dell'art. 24, primo comma, terzo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, abrogato dal presente decreto: «Le operazioni assoggettate all'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale devono essere annotate distintamente, secondo l'aliquota applicabile».

— Si riporta il testo del primo e del quarto comma dell'art. 25, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, abrogato dal presente articolo: «Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del terzo comma dell'art. 17, e deve annotarle in apposito registro entro il mese successivo a quello in cui ne è venuto in possesso.

Comma secondo e terzo *(Omissis)*.

Per le fatture di importo inferiore a lire cinquantamila, che non siano relative a beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o dell'arte o professione, può essere annotato, in luogo delle singole fatture, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri, attribuiti dal destinatario, delle fatture cui si riferisce, l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota».

— Si riporta il testo dell'art. 1, quarto comma, secondo periodo, del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983: «La registrazione e l'annotazione delle operazioni assoggettate all'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale devono essere eseguite distintamente, secondo l'aliquota applicabile».

97G0037

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1996, n. 696.

Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'articolo 22, comma 1, dello stesso decreto che stabilisce la non obbligatorietà dell'emissione della fattura, se non a richiesta del cliente, per le attività di commercio al minuto ed attività assimilate;

Visto l'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, che demanda al Ministro delle finanze di stabilire nei confronti di determinate categorie

di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto l'obbligo di rilasciare apposita ricevuta fiscale per ogni operazione per la quale non sia obbligatoria l'emissione della fattura;

Visti i decreti ministeriali 13 ottobre 1979, 2 luglio 1980 e 28 gennaio 1983 con i quali sono state disciplinate le caratteristiche della ricevuta fiscale e le relative modalità di rilascio da parte di determinate categorie di contribuenti;

Vista la legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme di attuazione delle disposizioni di cui alla citata legge 26 gennaio 1983, n. 18;

Visto l'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che ha istituito, dal 1° gennaio 1993, l'obbligo generalizzato di certificazione, a mezzo ricevuta o scontrino fiscale, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 29 gennaio 1992 che ha disciplinato le caratteristiche della ricevuta fiscale e le relative modalità di rilascio da parte degli esercenti laboratori di barbiere e di parrucchiere per uomo e di esercenti attività di noleggio di beni mobili, non tenuti all'obbligo dell'emissione della fattura, per ciascuna prestazione di servizio effettuata anche a domicilio;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992 che ha stabilito le caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione delle operazioni di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché delle operazioni di commercio effettuate su aree pubbliche ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992 che ha fissato le caratteristiche della ricevuta fiscale e dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, idonei alla certificazione delle operazioni di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 30 giugno 1992 che ha disciplinato le caratteristiche del biglietto relativo al trasporto pubblico collettivo di persone e veicoli e bagagli al seguito;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, recante l'esonero dall'obbligo di rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale per determinate categorie di contribuenti;

Visto l'articolo 3, comma 147, lettera *e)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che prevede l'emanazione di un regolamento governativo al fine di escludere l'obbligo di rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale nell'ipotesi in cui tali adempimenti risultino gravosi e privi di apprezzabile rilevanza ai fini del controllo, nonché di escludere l'obbligo di emissione dello scontrino fiscale qualora per la stessa operazione venga emessa la fattura;

Visto l'articolo 3, comma 147, lettera *f)*, della predetta legge 28 dicembre 1995, n. 549, che prevede l'emanazione di un regolamento governativo al fine di equiparare l'emissione dello scontrino fiscale con quella della ricevuta e viceversa, anche ai fini della deducibilità della prestazione o dell'acquisto da parte dell'acquirente;

Visti i prescritti pareri espressi dalle commissioni parlamentari della Camera e del Senato resi rispettivamente il 4 luglio 1996 ed il 24 giugno 1996;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24 ottobre 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 12 dicembre 1996;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Operazioni soggette all'obbligo di certificazione fiscale

1. I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente, ma sussiste l'obbligo di certificazione fiscale stabilito dall'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, possono essere documentati, indipendentemente dall'esercizio di apposita opzione, mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l'osservanza delle relative discipline.

2. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8 del decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1992 concernente il rilascio dello scontrino manuale o prestampato a tagli fissi, con le modalità previste dal decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992.

3. Per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo effettuate, i biglietti di trasporto aventi le caratteristiche fissate con il decreto del Ministro delle finanze 30 giugno 1992, assolvono la funzione dello scontrino fiscale.

Art. 2.

Operazioni non soggette all'obbligo di certificazione

1. Non sono soggette all'obbligo di certificazione di cui all'articolo 1 le seguenti operazioni:

a) le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione;

c) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

d) le cessioni di beni risultanti dal documento di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se integrato nell'ammontare dei corrispettivi;

e) le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d'antiquariato;

f) le prestazioni di servizi rese da notai per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura fissa ai sensi del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 dicembre 1980, nonché i protesti di cambiali e di assegni bancari;

g) le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie;

h) le attività spettacolistiche e le altre attività soggette all'imposta sugli spettacoli, per i corrispettivi certificati dal biglietto d'ingresso o dal biglietto scommessa, contemplati, rispettivamente, dagli articoli 6 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, o dal buono relativo alla prima consumazione previsto dal decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1981, nonché determinati in base ai forfait di cui alla lettera *A*, punto 1), lettere *c)* ed *e)*, dello stesso decreto del 1981, limitatamente alla prima consumazione; le attività diverse da quelle previste dalla precedente lettera *g)*, seconda parte, per le quali l'imponibile è determinato forfettariamente ai sensi dell'articolo 14 dello stesso decreto presidenziale n. 640 del 1972;

i) le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;

l) le prestazioni di traghetto rese con barche a remi, le prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, le prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale, le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi, le prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che esplicano attività di traghetto fluviale di persone e veicoli tra due rive nell'ambito dello stesso comune o tra comuni limitrofi;

m) le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di credito da società finanziarie o fiduciarie e dalle società di intermediazione mobiliare;

n) le cessioni e le prestazioni esenti di cui all'articolo 22, primo comma, punto 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

o) le prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito di cui al primo comma dell'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, effettuate dal soggetto esercente l'attività di trasporto;

p) le prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza finalità di lucro, svolgono la loro attività esclusivamente nei confronti di portatori di handicap;

q) le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole;

r) le prestazioni effettuate, in caserme, ospedali ed altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni;

s) le prestazioni rese da fumisti, nonché quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini;

t) le prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaboratori o dipendenti;

u) le prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;

v) le prestazioni rese da impagliatori e riparatori di sedie senza dipendenti e collaboratori;

z) le prestazioni di cardatura della lana e di rifacimento di materassi e affini rese nell'abitazione dei clienti da parte di materassai privi di dipendenti e collaboratori;

aa) le prestazioni di riparazione di biciclette rese da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;

bb) le cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;

cc) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;

dd) le cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate;

ee) le somministrazioni di alimenti e bevande, accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze letto, rese dal personale addetto alle carrozze medesime;

ff) le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente;

gg) le prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari, indipendentemente dall'eventuale presenza di personale addetto;

hh) le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco, contemplate dall'articolo 9-*bis* della legge 6 febbraio 1992, n. 66;

ii) le prestazioni aventi per oggetto l'accesso nelle stazioni ferroviarie;

ll) le prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito bagagli;

mm) le prestazioni aventi per oggetto l'utilizzazione di servizi igenico-sanitari pubblici;

nn) le prestazioni di alloggio rese nei dormitori pubblici;

oo) le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni;

pp) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dalle persone fisiche di cui all'articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, se rientranti nel regime di esonero dagli adempimenti di cui all'articolo 34, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

qq) le cessioni e le prestazioni poste in essere da regioni, province, comuni e loro consorzi, dalle comunità montane, delle istituzioni di assistenza e beneficenza, dagli enti di previdenza, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni pubbliche di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché dagli enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica, ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai comuni;

rr) le prestazioni di servizi rese dai gestori di stabilimenti balneari, titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa;

ss) le prestazioni relative al servizio telegrafico nazionale ed internazionale rese dall'Ente poste.

2. Non sono altresì soggette all'obbligo di documentazione disposto dall'articolo 12, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in relazione agli adempimenti prescritti, le categorie di contribuenti e le operazioni che a norma dell'articolo 22, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono esonerate dall'obbligo di emissione della fattura in virtù dei seguenti decreti del Ministro delle finanze:

a) decreto 4 marzo 1976: Associazione italiana della Croce rossa;

b) decreto 13 aprile 1978: settore delle telecomunicazioni;

c) decreto 20 luglio 1979: enti concessionari di autostrade;

d) decreto 2 dicembre 1980: esattori comunali e consorziali;

e) decreto 16 dicembre 1980: somministrazione di acqua, gas, energia elettrica e manutenzione degli impianti di fognatura, i cui corrispettivi sono riscossi a mezzo ruoli esattoriali;

f) decreto 16 dicembre 1980: somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento;

g) decreto 22 dicembre 1980: società che esercitano il servizio di traghettamento di automezzi commerciali e privati tra porti nazionali;

h) decreto 26 luglio 1985: enti e società di credito e finanziamento;

i) decreto 19 settembre 1990: utilizzo di infrastrutture nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari di confine.

Art. 3.

Modalità di documentazione

1. Ai fini della deducibilità delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi, può essere utilizzato lo scontrino fiscale, a condizione che questo contenga la specificazione degli elementi attinenti la natura, la qualità e la quantità dell'operazione e l'indicazione del numero di codice fiscale dell'acquirente o committente, ovvero la ricevuta fiscale integrata a cura del soggetto emittente con i dati identificativi del cliente.

2. Il rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale non è obbligatorio nell'ipotesi in cui per la stessa operazione sia emessa la fattura di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Lo scontrino fiscale, emesso all'atto della consegna o, se anteriore, del pagamento del corrispettivo e la ricevuta fiscale, aventi le caratteristiche indicate al primo comma, possono essere utilizzati come documenti idonei ai fini dell'osservanza della disposizione contenuta nell'articolo 21, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1997
Atti di Governo, registro n. 106, foglio n. 3

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

— Si riporta l'epigrafe del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto».

— L'art. 22, comma 1, del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, così recita: «1. L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione:

1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;

2) per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;

3) per le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;

4) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;

5) per le prestazioni di custodia e amministrazioni di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;

6) per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10, rientranti nell'attività propria delle imprese che le effettuano».

— Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, concernente misure urgenti in materia tributaria):

«Con decreti del Ministro per le finanze può essere stabilito nei confronti di determinate categorie di contribuenti dell'IVA l'obbligo di rilasciare apposita ricevuta fiscale per ogni operazione per la quale non è obbligatoria la emissione della fattura. L'obbligo può essere imposto anche per limitati periodi di tempo in relazione alle esigenze di controllo dell'applicazione del tributo.

Con i medesimi decreti sono determinate le caratteristiche della ricevuta fiscale e le modalità per il rilascio nonché tutti gli altri adempimenti atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma.

I decreti non potranno entrare in vigore prima di tre mesi dalla pubblicazione di essi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In caso di mancata emissione della ricevuta o di emissione del documento stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale, quando tale indicazione è prescritta, si applica la pena pecuniaria da lire duecentomila a lire novecentomila. La pena è ridotta ad un quarto se la ricevuta, pur essendo stata emessa, non è consegnata al destinatario.

Al destinatario della ricevuta fiscale che, a richiesta degli organi accertatori nel luogo della prestazione o nelle immediate adiacenze, non è in grado di esibire la ricevuta o la esibisce con l'indicazione del corrispettivo inferiore a quello reale, quando tale indicazione è prescritta, si applica la pena pecuniaria da lire ventimila a lire novantamila.

Per ogni altra violazione delle disposizioni contenute nei decreti di cui al secondo comma, si applica la pena pecuniaria da lire ventimila a lire duecentomila.

Per le violazioni previste nel quarto, quinto e sesto comma, è consentito al trasgressore di pagare all'ufficio dell'IVA competente una somma rispettivamente pari ad un sesto e ad un terzo del massimo, mediante versamento entro i quindici giorni ovvero dal sedicesimo al sessantesimo giorno successivo alla data di notifica del relativo verbale di constatazione. Il pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla violazione.

Qualora siano state accertate definitivamente, a seguito di constatazioni avvenute in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale, commesse in giorni diversi nel corso di un quinquennio, l'autorità amministrativa competente dispone, per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese, conformemente alla proposta dell'ufficio dell'IVA, la sospensione della licenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività svolta.

Agli effetti del precedente comma si tiene conto anche delle violazioni per le quali è intervenuto il procedimento di cui al settimo comma.

All'accertamento delle violazioni provvedono la Guardia di finanza e gli uffici dell'IVA. Le relative sanzioni sono applicate dall'ufficio dell'IVA nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente tenuto ad emettere la ricevuta fiscale.

Chiunque forma, in tutto o in parte o altera stampati documenti o registri previsti nei decreti di cui al secondo comma e ne fa uso, o consente che altri ne facciano uso, al fine di eludere le disposizioni della presente legge nonché quelle degli stessi decreti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla medesima pena soggiace chi, senza aver concorso nella falsificazione dei documenti, ne fa uso agli stessi fini.

Qualora sia stato notificato avviso di irrogazione di pena pecuniaria in dipendenza di violazione dell'obbligo di emissione della ricevuta fiscale o di emissione del documento stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale, può essere ordinata dall'intendente di finanza, su proposta dell'ufficio dell'IVA, sentito l'interessato, senza pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge, la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività svolta, per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese».

— Si riporta, nell'ordine, l'epigrafe dei decreti del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, 2 luglio 1980 e 28 gennaio 1983:

«Caratteristiche della ricevuta fiscale e relative modalità di rilascio da parte di determinate categorie di contribuenti»;

«Caratteristiche della ricevuta fiscale e relative modalità di rilascio da parte di determinate categorie di contribuenti»;

«Estensione dell'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale ad altri soggetti di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972., n. 633 e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto».

— Si riporta l'epigrafe della legge 26 gennaio 1983, n. 18: «Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa».

— Si riporta l'epigrafe del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983: «Norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa».

— Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento, disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti, delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari, istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale): «1. corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente, devono essere certificati mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, ovvero dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni. Per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, i biglietti di trasporto assolvono la funzione dello scontrino fiscale. Dal 1° gennaio 1993 tali biglietti devono rispondere alle caratteristiche che saranno fissate con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 giugno 1992».

— L'art. 2 del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, così recita:

«1. Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere.

2. Costituiscono inoltre cessioni di beni:

1) le vendite con riserva di proprietà;

2) le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti;

3) i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione;

4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore a lire cinquantamila e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-*bis*;

5) la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell'attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'articolo 19; si considera destinato a finalità estranee all'impresa o all'esercizio dell'arte o della professione l'impiego di beni per l'effettuazione di operazioni diverse da quelle imponibili ovvero non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-*bis* e 9, di operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 74, commi, primo, quinto e sesto, nonché delle operazioni di cui al terzo comma del presente articolo e all'art. 3, quarto comma.

6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo a società di ogni tipo e oggetto nonchè le assegnazioni o le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica.

3. Non sono considerate cessioni di beni:

a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro;

b) le cessioni che hanno per oggetto aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa;

c) le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni. Non costituisce utilizzazione edificatoria la costruzione delle opere indicate nell'art. 9, lettera *a)*, della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

d) le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati;

e) i conferimenti in società e altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, a condizione che il soggetto conferitario abbia diritto a esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari;

f) i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti, a condizione che il soggetto incorporante o risultante dalla fusione, dalla scissione, dalla trasformazione o da analoghe operazioni abbia diritto a esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari;

g) (*soppressa*);

h) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati dal cedente senza poter detrarre la relativa imposta per effetto del secondo comma dell'art. 19;

i) le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari;

l) le cessioni di paste alimentari (v.d. 19.03); le cessioni di pane, biscotto di mare, e di altri prodotti della panetteria ordinaria; senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse,formaggio o frutta (v.d. 19.07); le cessioni di latte fresco; non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie;

m) le cessioni di beni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio di cui al R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 937, e successive modificazioni ed integrazioni».

— Si riporta il testo dell'art. 3 del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633:

«Art. 3. — 1. Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte. Costituiscono prestazioni di servizi a titolo oneroso quelle effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o per altre finalità estranee all'impresa o all'esercizio dell'arte o della professione.

2. Costituiscono, inoltre, prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo:

1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;

2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne;

3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, compreso lo sconto di crediti, cambiali o assegni bancari. Non sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso Amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente;

4) le somministrazioni di alimenti e bevande;

5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.

3. Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo, semprechè l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore superiore a lire cinquantamila prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio d'impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente nonché delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale, e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici. Le assegnazioni indicate al n. 6 dell'art. 2 sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai numeri 1, 2 e 5 del comma precedente. Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.

4. Non sono considerate prestazioni di servizi:

a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai numeri 5 e 6 dell'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale;

b) i prestiti obbligazionari;

c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del terzo comma dell'art. 2;

d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere *e)* ed *f)* del terzo comma dell'art. 2;

e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d'autore tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera *a)*, e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi;

f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari;

g) (soppressa);

h) le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3 del secondo comma dell'art. 2 e quelle dei mandatari di cui al terzo comma del presente articolo».

— L'epigrafe del decreto del Ministro delle finanze 29 gennaio 1992 così recita: «Caratteristiche della ricevuta fiscale e relative modalità di rilascio da parte di esercenti laboratori di barbiere e di parrucchiere per uomo e di esercenti attività di noleggio di beni mobili, non tenuti all'obbligo dell'emissione della fattura per ciascuna prestazione di servizio effettuata anche a domicilio».

— L'epigrafe del decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992 è la seguente: «Caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione delle operazioni di cui all'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché delle operazioni di commercio effettuate su aree pubbliche ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112».

— La legge 28 marzo 1991, n. 112, recante: «Norme in materia di commercio su aree pubbliche».

— L'epigrafe del decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992 è la seguente: «Caratteristiche della ricevuta fiscale e dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, idonei alla certificazione delle operazioni di cui all'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413».

— Si riporta l'epigrafe del decreto del Ministro delle finanze 30 giugno 1992: «Fissazione delle caratteristiche del biglietto relativo al trasporto pubblico collettivo di persone e veicoli e bagagli al seguito».

— Il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1992 reca la seguente epigrafe: «Esonero dall'obbligo di rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale per determinate categorie di contribuenti».

— Il testo dell'art. 3, comma 147, lettere *e)* ed *f)*, della legge n. 549/1995 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è il seguente:

«147. Il Governo, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, detta disposizioni in materia di adempimenti contabili e di versamenti di imposta secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a)-d) (omissis):

e) escludere l'obbligo di rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale nell'ipotesi in cui tali adempimenti risultino gravosi e privi di apprezzabile rilevanza ai fini del controllo; escludere l'obbligo di emissione dello scontrino fiscale qualora per la stessa operazione venga emessa la fattura;

f) equiparare l'emissione dello scontrino fiscale con quella della ricevuta e viceversa, anche ai fini della deducibilità della prestazione o dell'acquisto da parte dell'acquirente».

Note all'art. 1:

— Il testo degli articoli 2 e 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è riportato rispettivamente in nota alle premesse.

— Per il testo dell'art. 12, comma 1, della citata legge 30 dicembre 1991, n. 413 e dell'art. 8 della citata legge 10 maggio 1976, n. 249, si veda in nota alle premesse.

— Il testo dell'epigrafe della citata legge 26 gennaio 1983, n. 18, è riportato in nota alle premesse.

— Il testo dell'art. 8 del decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1992, disciplinante l'esonero dall'obbigo di rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale per determinate categorie di contribuenti, è il seguente:

«Per le operazioni di commercio effettuate su aree pubbliche in forma itinerante, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *c)*, della legge 28 marzo 1991, n. 112, è ammesso il rilascio di scontrino manuale o prestampato a tagli fissi, a condizione che i prodotti commercializzati appartengano a non più di tre tabelle merceologiche e che sia consentita l'opzione di cui all'art. 2».

— Per il contenuto dell'epigrafe del decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992 si veda nota alle premesse.

— L'epigrafe del decreto del Ministro delle finanze 30 giugno 1992 è riportata in nota alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 34, comma 1, del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 è il seguente: «1. Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi, nella prima parte dell'allegata tabella *A*, effettuate da produttori agricoli, la detrazione prevista nell'art. 19 è forfetizzata in misura pari all'importo risultante dalla applicazione all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della marina mercantile e l'imposta si applica con le aliquote corrispondenti alle percentuali stesse. Si considerano produttori agricoli i soggetti che esercitano le attività indicate nell'art. 2135 del codice civile e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura di mitilicoltura, di ostricoltura e di allevamento di rane e altri molluschi e crostacei. Si considerano effettuate da produttori agricoli anche le cessioni di prodotti effettuate per conto dei produttori soci o associati, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, da cooperative e loro consorzi, ovvero da associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, nonché quelle effettuate da enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori».

— L'art. 21, comma 4, del più volte citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, così recita: «La fattura deve essere emessa in duplice emplare, dal soggetto che effettua la cessione o la prestazione, al momento di effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'art. 6 ed uno degli esemplari deve essere consegnato o spedito all'altra parte. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle finanze, la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione e deve contenere anche l'indicazione della data e del numero dei documenti stessi. In tal caso può essere emessa una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità per la tenuta e la conservazione dei predetti documenti».

— Il decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 dicembre 1980 è intitolato «Determinazione della tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai».

— L'art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, concernente l'imposta sugli spettacoli, così dispone:

«Art. 6. — 1. Gli impresari, esercenti o chiunque organizza, anche senza la licenza di pubblica sicurezza, spettacoli od altre attività soggette ad imposta, hanno l'obbligo di usare biglietti a tre sezioni ciascuna recante il contrassegno dell'ufficio accertatore e la numerazione progressiva.

2. I biglietti devono essere emessi in serie distinte di diverso colore per le varie categorie di posti e di ingressi. I biglietti a prezzo intero o ridotto ed i biglietti di «differenza» debbono portare l'indicazione dell'ordine di posti al quale si riferiscono.

3. Nel caso di spettacoli ed altre attività dati nell'anno con periodicità, anche variabile, debbono essere adottate due distinte dotazioni di biglietti da usare alternativamente per ciascuna giornata di attività o anche nella stessa giornata quando è variata la programmazione o qualsiasi elemento costitutivo del prezzo di ingresso. Non sussiste l'obbligo della doppia dotazione se la vendita dei biglietti è effettuata nei giorni antecedenti lo spettacolo o l'attività.

4. All'ingresso di ogni spettatore o partecipante, delle due sezioni consegnate una viene lasciata allo spettatore o partecipante e l'altra è immessa in una apposita cassetta.

5. La suddetta cassetta deve essere chiusa e, a richiesta dell'ufficio accertatore, munita di un secondo dispositivo di chiusura, la cui chiave rimane in possesso dell'ufficio stesso. Al termine di ciascuna giornata di attività, ovvero anche nella stessa giornata qualora si verifichi il cambio della dotazione dei biglietti posti in vendita, la cassetta deve essere vuotata.

6. Lo spettatore o partecipante è tenuto a conservare il biglietto rilasciatogli per tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo ove si svolge lo spettacolo o l'attività ed è tenuto a pagarne nuovamente l'importo qualora ne risulti sprovvisto.

7. I biglietti invenduti relativi a spettacoli od attività a carattere non periodico o per i quali non è stata adottata la doppia dotazione debbono essere consegnati per la distruzione all'ufficio accertatore contestualmente al pagamento dell'imposta.

8. I biglietti relativi alle due dotazioni debbono, invece, essere conservati nei locali in cui si svolgono gli spettacoli e le altre attività soggetti ad imposta.

9. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, può autorizzare l'uso di speciali apparecchiature di distribuzione dei biglietti aventi anche caratteristiche diverse da quelle previste dal presente articolo».

— L'art. 9 del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, è il seguente:

«Art. 9. — 1. Gli organizzatori di scommesse, con qualunque sistema esercitate, per le corse o le gare di qualsiasi genere devono essere provvisti di biglietti a due sezioni recanti il contrassegno dell'ufficio accertatore e numerate progressivamente per giornata di corse o gare o per periodi di corse o gare, in serie distinte di diverso formato o colore e per le varie combinazioni delle scommesse, e recare, all'atto del rilascio, l'indicazione della somma accettata come scommessa ed il numero della corsa o gara cui la scommessa stessa si riferisce.

2. I biglietti venduti devono portare l'indicazione della società o ditta emittente e il numero dello sportello che ne effettua la vendita.

3. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, può autorizzare l'uso di biglietti aventi caratteristiche diverse da quelle previste dal presente decreto per gli impianti di totalizzazione automatica delle scommesse accettate ed in altri casi giustificati da particolari motivi».

— Si riporta il testo dell'art. 14 del menzionato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640:

«Art. 14. — 1. Per taluni tipi di spettacoli ed attività di minima importanza e per le attività soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette, nonché per particolari tipi di scommesse, il Ministro per le finanze può stabilire, con proprio decreto, imponibili forfettari medi giornalieri, mensili o annuali o criteri di determinazione di detti imponibili, valevoli su scala nazionale, indicando il sistema ed i termini di pagamento del tributo con le garanzie e le modalità necessarie ad assicurarne l'applicazione.

2. I contribuenti che non intendono aderire alle determinazioni di cui al precedente comma, esclusi i casi in cui vengono apportati aumenti ai prezzi delle consumazioni o si tratti di corrispettivi di cessioni di beni o di prestazioni di servizi obbligatoriamente imposte, hanno la facoltà di optare per l'accertamento a distinta d'incasso, o qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 13, per l'accertamento in base a dichiarazione osservando le disposizioni stabilite nel presente decreto per tali sistemi di accertamento e le speciali norme cautelative e di controllo».

— Si riporta il testo della lettera *A)*, punto 1), lettere *c)* ed *e)*, del decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1981 recante: «Sostituzione del decreto ministeriale 2 maggio 1978, concernente approvazione degli imponibili forfettari e dei criteri di determinazione di detti imponibili da applicarsi per la liquidazione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi agli introiti derivanti da trattenimenti danzanti con o senza numeri di attrazione, spettacoli teatrali di qualsiasi genere ed esecuzioni musicali, ovunque effettuati congiuntamente alla somministrazione di alimenti o bevande»:

«c) *Ingresso libero e consumazione obbligatoria.*

La quota imponibile netta unitaria deve essere commisurata al prezzo unico o medio della consumazione obbligatoria.

Su tale quota devono essere liquidate le relative imposte i cui importi sono da moltiplicare per il numero dei buoni consumazione che dovranno comunque essere consegnati con la consumazione anche se offerta gratuitamente, al tavolo o al banco e conservati, ai fini del controllo, per tutta la durata della permanenza in sala del cliente. Tutto il conteggio deve essere evidenziato sulla distinta d'incasso.

Alternativamente a tale procedura l'esercente potrà optare per la liquidazione dell'imposta effettuabile sulla base della quota imponibile netta, commisurata al prezzo unico o medio della consumazione obbligatoria, indicata in distinta d'incasso e moltiplicata, per ogni manifestazione, per il totale delle presenze medie determinate dall'ufficio accertatore normalmente per periodi trimestrali solari, con riferimento ai giorni feriali, prefestivi e festivi tenendo anche conto delle frequenze verificatesi durante l'attività spettacolistica svolta nei mesi decorsi e nel corrispondente periodo dell'anno precedente.

L'opzione suddetta, da effettuarsi per iscritto, dovrà pervenire all'ufficio accertatore almeno dieci giorni prima della data di applicazione dei criteri di cui sopra. La comunicazione scritta dell'eventuale revoca dell'opzione dovrà pervenire all'ufficio accertatore almeno dieci giorni prima della scadenza del periodo di validità.

(Omissis).

e) *Ingresso libero e consumazione facoltativa.*

La quota imponibile netta unitaria del prezzo della consumazione deve essere riportata nella distinta d'incasso.

Su tale quota vanno liquidate le relative imposte, i cui importi devono essere moltiplicati per il numero dei buoni consumazione che dovranno essere consegnati unitamente alle consumazioni al banco o al tavolo, anche se offerte gratuitamente.

Alternativamente a tale procedura l'esercente potrà optare per la liquidazione dell'imposta effettuabile sulla base della quota imponibile netta, commisurata al prezzo unico o medio della consumazione facoltativa, indicata in distinta d'incasso e moltiplicata, per ogni manifestazione, per il totale delle presenze medie determinate dall'ufficio accertatore, diminuite del 30 per cento per i trattenimenti effettuati nei giorni prefestivi e festivi e del 50 per cento per quelli effettuati nei giorni feriali. Tale determinazione avrà luogo normalmente per periodi trimestrali solari, tenendo anche conto delle frequenze verificatesi durante l'attività di spettacolo svolta nei mesi decorsi e nel corrispondente periodo dell'anno precedente.

L'opzione suddetta, da effettuarsi per iscritto, dovrà pervenire all'ufficio accertatore almeno dieci giorni prima della data di applicazione dei criteri di cui sopra. La comunicazione scritta dell'eventuale revoca dell'opzione dovrà pervenire all'ufficio accertatore almeno dieci giorni prima della scadenza del periodo di validità».

— Il primo comma dell'art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è riportato in nota alle premesse.

— L'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è riportato in nota alle premesse.

— La legge 16 dicembre 1991, n. 398, concerne: «Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche».

— L'art. 9-*bis* della legge 6 febbraio 1992, recita: «Alle associazioni senza fine di lucro e alle associazioni pro-loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizionidi di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398».

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori, produttori diretti): «Ai fini della presente legge

sono considerati produttori agricoli i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti e le loro cooperative o consorzi».

— Si riporta il testo dell'art. 34, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: «I produttori agricoli, se nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a dieci milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al primo comma, sono esonerati, salvo che entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione non abbiano dichiarato all'ufficio di rinunciarvi, dal versamento dell'imposta e dagli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione periodica e dichiarazione, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni. I cessionari o committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di imprese, debbono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all'art. 21, indicandovi l'imposta relativa alle cessioni dei prodotti di cui al primo comma, e registrarla a norma dell'art. 25; copia della fattura deve essere consegnata al produttore agricolo, che deve numerarla e conservarla a norma dell'art. 39. Con decorrenza 1° settembre 1993, i cessionari e i committenti devono indicare nella dichiarazione annuale separatamente l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni per le quali hanno emesso fattura in applicazione delle disposizioni del presente comma e devono annotare nel registro di cui all'art. 25 distintamente le predette fatture. Le disposizioni di questo comma cessano di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui sia stato superato il limite di dieci milioni».

— L'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale, così dispone:

«Art. 41. — Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unità sanitaria locale competente per territorio, nulla è innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne il regime giuridico-amministrativo degli istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera, nonché degli ospedali di cui all'art. 1 della legge 26 novembre 1973, n. 817.

Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unità sanitaria locale competente per territorio, nulla è innovato alla disciplina vigente per quanto concerne l'ospedale Galliera di Genova. Con legge dello Stato, entro il 31 dicembre 1979, si provvede al nuovo ordinamento dell'ordine mauriziano, ai sensi della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione ed in conformità, sentite le regioni interessate, per quanto attiene all'assistenza ospedaliera, ai principi di cui alla presente legge.

I rapporti delle unità sanitarie locali competenti per territorio con gli istituti, enti ed ospedali di cui al primo comma che abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, nonché con l'ospedale Galliera di Genova e con il sovrano Ordine militare di Malta, sono regolati da apposite convenzioni.

Le convenzioni di cui al terzo comma del presente articolo devono essere stipulate in conformità a schemi tipo approvati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

Le regioni, nell'assicurare la dotazione finanziaria alle unità sanitarie locali, devono tener conto delle convenzioni di cui al presente articolo».

— Per il testo dell'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 si veda in nota alle premesse.

— L'art. 22, comma 2, del succitato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), dispone: «La disposizione del comma precedente (esonero dall'emissione della fattura *n.d.r.*) può essere dichiarata applicabile, con decreto del Ministro delle finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino servizi al pubblico con carattere di uniformità, frequenza e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi».

— La rubrica del decreto del Ministro delle finanze 4 marzo 1976, è: «Modalità di applicazione per le operazioni concernenti l'imposta sul valore aggiunto effettuate dall'Associazione italiana della Croce rossa».

— Si riporta il titolo del decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 1978: «Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni effettuate nel settore delle telecomunicazioni».

— Si riporta la rubrica del decreto del Ministro delle finanze 20 luglio 1979: «Modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dagli enti concessionari di autostrade, relativamente alle operazioni di transito autostradale».

— La rubrica del decreto del Ministro delle finanze 2 dicembre 1980, così recita: «Modalità applicative dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dagli esattori comunali e consorziali».

— Il decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1980, è intitolato: «Particolari modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni relative alla somministrazione di acqua, gas, energia elettrica e manutenzione degli impianti di fognatura, i cui corrispettivi sono riscossi a mezzo ruoli esattoriali».

— Il decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1980, concerne: «Particolari modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni relative alla somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano».

— Il decreto del Ministro delle finanze 22 dicembre 1980, è intitolato: «Particolari modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dalle società che esercitano il servizio di traghettamento di automezzi commerciali e privati tra porti nazionali».

— Il decreto del Ministro delle finanze 26 luglio 1985, concerne: «Modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per operazioni di credito e finanziamento effettuate da enti e società a favore del personale dipendente».

— Si riporta la rubrica del decreto del Ministro delle finanze 19 settembre 1990: «Modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle prestazioni di servizi concernenti l'utilizzo di infrastrutture nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari di confine».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 21, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, così recita: «Per ciascuna operazione imponibile deve essere emessa una fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili. La fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte».

— Il testo dell'art. 21, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è riportato in nota all'art. 2.

97G0038

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1997.

Determinazione numerica delle onorificenze dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana» che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 1997.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista le legge 3 marzo 1951, n. 178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sentito il consiglio dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana»;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il numero massimo delle onorificenze dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana» che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 1997 è determinato in 13.730 unità, così ripartito nelle cinque classi:

Cavaliere di Gran Croce	n.	40
Grande Ufficiale	»	270
Commendatore	»	1.420
Ufficiale	»	2.500
Cavaliere	»	9.500

La ripartizione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i vari Ministeri, del numero di onorificenze stabilito dal presente decreto, sarà fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui al precedente articolo, le concessioni previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

97A0777

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 17 gennaio 1997.

Elenco di norme armonizzate concernente l'attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi ai dispositivi, di protezione individuale;

Vista la direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 che modifica la direttiva 89/686/CEE che contempla l'applicazione della marcatura CE;

Vista la direttiva 93/95/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993 che modifica la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento della legislazione degli Stati membri relativa ai dispositivi di protezione individuale;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE;

Visto l'art. 2 del citato decreto legislativo che prevede la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'elenco delle norme armonizzate europee in materia di dispositivi di protezione individuale;

Visti i titoli e i riferimenti delle norme armonizzate europee, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. C 44 del 19 febbraio 1992, n. C 240 del 19 settembre 1992, n. C 345 del 23 dicembre 1993, n. C 359 del 16 dicembre 1994, n. C 224 del 30 agosto 1995 e n. C 7 del 12 gennaio 1996;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco delle norme nazionali, che traspongono un elenco di norme armonizzate europee in materia di dispositivi di protezione individuale.

2. L'allegato I parte integrante del presente decreto, contiene l'elenco dei titoli delle norme armonizzate europee e delle norme italiane corrispondenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

ALLEGATO 1

OEN (*)	Riferimento	Titolo della norma armonizzata	Anno di ratifica	Norme italiane corrispondenti
CEN	EN 132	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Definizioni	1990	UNI-EN 132 (1991)
CEN	EN 133	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Classificazione	1990	UNI-EN 133 (1991)
CEN	EN 134	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Nomenclatura dei componenti	1990	UNI-EN 134 (1991)
CEN	EN 135	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Lista dei termini equivalenti	1990	UNI-EN 135 (1991)
CEN	EN 136	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Maschere intere: requisiti, prove, marcatura	1989	UNI-EN 136 (1991)
CEN	EN 140	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere e quarti di maschera: requisiti, prove, marcatura	1989	UNI-EN 140 (1991)
CEN	EN 141	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filtri antigas e combinati: requisiti, prove, marcatura	1990	UNI-EN 141 (1991)
CEN	EN 142	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Boccaglio completo: requisiti, prove, marcatura	1989	UNI-EN 142 (1990)
CEN	EN 148-1	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filettature per facciali: raccordo filettato normalizzato	1987	UNI-EN 148-1 (1989)
CEN	EN 148-2	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filettature per facciali: raccordo con filettatura centrale	1987	UNI-EN 148-2 (1989)
CEN	EN 143	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filtri antipolvere: requisiti, prove, marcatura	1990	UNI-EN 143 (1991)
CEN	EN 144-1	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Valvole per bombole per gas: raccordo per gambo di collegamento	1991	UNI-EN 144-1 (1991)
CEN	EN 146	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Elettrorespiratori a filtro antipolvere completi di elmetti o cappucci: requisiti, prove, marcatura	1991	UNI-EN 146 (1992)
CEN	EN 147	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Elettrorespiratori a filtro antipolvere completi di maschere intere, semimaschere o quarti di maschere: requisiti, prove, marcatura	1991	UNI-EN 147 (1992)
CEN	EN 149	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Facciali filtranti antipolvere: requisiti, prove, marcatura	1991	UNI-EN 149 (1991)
CEN	EN 136-10	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Maschere intere per uso speciale: requisiti, prove, marcatura	1992	UNI-EN 136-10 (1993)
CEN	EN 137	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto: requisiti, prove, marcatura	1993	UNI-EN 137 (1994)
CEN	EN 145-2	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Autorespiratori ad ossigeno compresso a circuito chiuso per uso speciale - parte 2ª: requisiti, prove, marcatura	1992	UNI-EN 145-2 (1993)
CEN	EN 148-3	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filettature per facciali - parte 3ª: raccordo filettato M 45×3	1992	UNI-EN 148-3 (1993)
CEN	EN 169	Mezzi di protezione personale degli occhi - Filtri per la saldatura e tecniche connesse: requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate	1992	UNI-EN 169 (1993)
CEN	EN 170	Mezzi di protezione personale degli occhi - Filtri ultravioletti: requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate	1992	UNI-EN 170 (1993)
CEN	EN 171	Mezzi di protezione personale degli occhi - Filtri infrarossi: requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate	1992	UNI-EN 171 (1993)

(*) OEN: Organismi europei di normalizzazione.
CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 5500811, telefax (32-2) 5500819.
CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 5196871, telefax (32-2) 5196919
ETSI: BP 152, F-06561 Valbonne Cedex France, tel. (33) 92944212, telefax (33) 93654716.

Le norme italiane UNI sono reperibili per consultazione e vendita presso l'UNI - Via Battistotti Sassi, 11/B - 20133 Milano.

OEN (*)	Riferimento	Titolo della norma armonizzata	Anno di ratifica	Norme italiane corrispondenti
CEN	EN 250	Apparecchio respiratorio - Autorespiratore per uso subacqueo a circuito aperto ad aria compressa: requisiti, prove marcatura	1993	UNI-EN 250 (1994)
CEN	EN 341	Dispositivi di protezione individuale contro le cadure dall'alto - Dispositivi di discesa	1992	UNI-EN 341 (1993)
CEN	EN 344	Requisiti e metodi di prove per calzature di sicurezza, protettiva e occupazionali per uso professionale	1992	UNI-EN 344 (1994)
CEN	EN 345	Specifiche per calzature di sicurezza per uso professionale	1992	UNI-EN 345 (1994)
CEN	EN 346	Specifiche per calzature di protezione per uso professionale	1992	UNI-EN 346 (1994)
CEN	EN 347	Specifiche per calzature occupazionali per uso professionale	1992	UNI-EN 347 (1994)
CEN	EN 348	Indumenti protettivi - Metodo di prova - Determinazione del comportamento dei materiali a contatto con piccole proiezioni di metallo liquido	1992	UNI-EN 348 (1993)
CEN	EN 352-1	Protettori auricolari - Requisiti di sicurezza e prove - Parte 1ª: cuffie	1993	UNI-EN 352-1 (1995)
CEN	EN 352-2	Protettori auricolari - Requisiti di sicurezza e prove - Parte 2ª: inserti	1993	UNI-EN 352-2 (1995)
CEN	EN 353-1	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - parte 1ª: dispositivi anticaduta di tipo guidato su una linea di ancoraggio rigida	1992	UNI-EN 353-1 (1993)
CEN	EN 353-2	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - parte 2ª: dispositivi anticaduta di tipo guidato su una linea di ancoraggio flessibile	1992	UNI-EN 353-2 (1993)
CEN	EN 354	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Cordini	1992	UNI-EN 354 (1993)
CEN	EN 355	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Assorbitori di energia	1992	UNI-EN 355 (1993)
CEN	EN 358	Dispositivi individuali per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall'alto - Sistemi di posizionamento sul lavoro	1992	UNI-EN 358 (1993)
CEN	EN 360	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Dispositivi anticaduta di tipo retrattile	1992	UNI-EN 360 (1993)
CEN	EN 361	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto Imbracatura per il corpo	1992	UNI-EN 361 (1993)
CEN	EN 362	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Connettori	1992	UNI-EN 362 (1993)
CEN	EN 363	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Sistemi di arresto di caduta	1992	UNI-EN 363 (1993)
CEN	EN 364	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Metodi di prova	1992	UNI-EN 364 (1993)
CEN	EN 365	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto: requisiti generali per le istruzioni per l'uso e la marcatura	1992	UNI-EN 365 (1993)
CEN	EN 367	Indumenti di protezione - Protezione contro il calore e le fiamme - Metodo di prova: determinazione della trasmissione del calore mediante esposizione a una fiamma	1992	UNI-EN 367 (1993)

(*) OEN: Organismi europei di normalizzazione.
CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 5500811, telefax (32-2) 5500819.
CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 5196871, telefax (32-2) 5196919.
ETSU: BP 152, F-06561 Valbonne Cedex France, tel. (33) 92944212, telefax (33) 93654716.

Le norme italiane UNI sono reperibili per consultazione e vendita presso l'UNI - Via Battistotti Sassi, 11/B - 20133 Milano.

OEN (*)	Riferimento	Titolo della norma armonizzata	Anno di ratifica	Norme italiane corrispondenti
CEN	EN 368	Indumenti di protezione - Protezione contro prodotti chimici liquidi - Metodi di prova: resistenza dei materiali alla penetrazione di liquidi	1992	UNI-EN 368 (1993)
CEN	EN 369	Indumenti di protezione - Protezione contro i prodotti chimici liquidi - Metodo di prova: resistenza dei materiali alla permeazione di liquidi	1992	UNI-EN 369 (1993)
CEN	EN 371	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filtri tipo AX antigas e combinati contro composti organici a basso punto di ebollizione: requisiti, prove, marcatura	1992	UNI-EN 371 (1993)
CEN	EN 372	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filtri tipo SX antigas e combinati contro composti specifici indicati: requisiti, prove, marcatura	1992	UNI-EN 372 (1992)
CEN	EN 373	Indumenti di protezione - Valutazione della resistenza dei materiali allo spruzzo di metallo fuso	1993	UNI-EN 373 (1993)
CEN	EN 381-1	Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Parte 1ª: banco di prova per la verifica della resistenza al taglio con una sega a catena	1993	UNI-EN 381-1 (1994)
CEN	EN 400	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per autosalvataggio - Autorespiratori a circuito chiuso - Apparecchi ad ossigeno compresso per la fuga: requisiti, prove, marcatura	1993	UNI-EN 400 (1994)
CEN	EN 401	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per autosalvataggio - Autorespiratori a circuito chiuso - Apparecchi ad ossigeno chimico (KO_2) per la fuga: requisiti, prove, marcatura	1993	UNI-EN 401 (1994)
CEN	EN 403	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per autosalvataggio - Dispositivi a filtro con cappuccio per autosalvataggio dal fuoco: requisiti, prove, marcatura	1993	UNI-EN 403 (1994)
CEN	EN 405	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Facciali filtranti antigas o antigas e antipolvere dotati di valvole: requisiti, prove, marcatura	1992	UNI-EN 405 (1994)
CEN	EN 412	Grembiuli di progezione per uso di coltelli a mano	1993	UNI-EN 412 (1994)
CEN	EN 138	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Respiratori a presa d'aria esterna per l'uso con maschera intera, semimaschera o boccaglio: requisiti, prove, marcatura	1994	UNI-EN 138 (1996)
CEN	EN 145	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Apparecchi autonomi a circuito chiuso, a ossigeno compresso: requisiti, prove, marcatura	1988	UNI-EN 145 (1990)
CEN	EN 207	Protezione personale degli occhi - Filtri e mezzi di protezione dell'occhio contro radiazioni laser (occhiali per protezione laser)	1993	UNI-EN 207 (1996)
CEN	EN 208	Protezione personale degli occhi - Protettori dell'occhio per lavori di regolazione sul laser e sistemi laser (occhiali per protezione laser)	1993	UNI-EN 208 (1995)
CEN	EN 269	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Reporatori a presa d'aria esterna assistiti con motore con cappuccio: requisiti, prove, marcatura	1994	UNI-EN 269 (1996)
CEN	EN 340	Indumenti protettivi - Requisiti generali	1993	UNI-EN 340 (1995)
CEN	EN 366	Indumenti protettivi - protezione contro calore e fuoco - Metodo di prova: valutazione dei materiali e materiali assemblati quando esposti ad una sorgente di calore radiante	1993	UNI-EN 366 (1994)
CEN	EN 374-1	Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi - Parte 1ª: terminologia e requisiti prestazionali	1994	UNI-EN 374-1 (1994)
CEN	EN 374-2	Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi - Parte 2ª: determinazione della resistenza alla penetrazione	1994	UNI-EN 374-2 (1994)

(*) OEN: Organismi europei di normalizzazione.
CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 5500811, telefax (32-2) 5500819.
CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 5196871, telefax (32-2) 5196919.
ETSI: BP 152, F 06561 Valbonne Cedex France, tel. (33) 92944212, telefax (33) 93654716.

Le norme italiane UNI sono reperibili per consultazione e vendita presso l'UNI - Via Battistotti Sassi, 11/B - 20133 Milano.

OEN (*)	Riferimento	Titolo della norma armonizzata	Anno di ratifica	Norme italiane corrispondenti
CEN	EN 374-3	Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi - Parte 3ª: determinazione della resistenza alla permeazione ai prodotti chimici	1994	UNI-EN 374-3 (1994)
CEN	EN 379	Specifiche per filtri per saldatura aventi fattore di trasmissione luminosa commutabile e filtri per saldatura aventi doppio fattore di trasmissione luminosa	1994	UNI-EN 379 (1996)
CEN	EN 388	Guanti di protezione contro rischi meccanici	1994	UNI-EN 388 (1996)
CEN	EN 393	Giubbotti di salvataggio e equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento - Aiuto al galleggiamento 50 N	1993	UNI-EN 393 (1994)
CEN	EN 394	Giubbotti di salvataggio ed equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento - Accessori	1993	UNI-EN 394 (1994)
CEN	EN 395	Giubbotti di salvataggio e equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento - Giubbotti di salvataggio 100 N	1993	UNI-EN 395 (1994)
CEN	EN 396	Giubbotti di salvataggio e equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento - Giubbotti di salvataggio 150 N	1993	UNI-EN 396 (1994)
CEN	EN 399	Giubbotti di salvataggio e equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento - Giubbotti di salvataggio 275 N	1993	UNI-EN 399 (1994)
CEN	EN 402	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per la fuga - Autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto con maschera intera o boccaglio: requisiti, prove, marcatura	1993	UNI-EN 402 (1994)
CEN	EN 404	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per autosalvataggio - Apparecchi di salvataggio a filtro: requisiti, prove, marcatura	1993	UNI-EN 404 (1994)
CEN	EN 407	Guanti di protezione contro rischi termici (calore e/o fuoco)	1994	UNI-EN 407 (1994)
CEN	EN 420	Requisiti generali per guanti	1996	UNI-EN 420 (1996)
CEN	EN 421	Guanti di protezione contro le radiazioni ionizzanti e la contaminazione radioattiva	1994	UNI-EN 421 (1995)
CEN	EN 458	Protettori auricolari - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documenti di guida	1993	UNI-EN 458 (1995)
CEN	EN 463	Indumenti di protezione contro prodotti chimici liquidi - Metodo di prova: determinazione della resistenza alla penetrazione mediante getto di liquido (prova al getto)	1994	UNI-EN 463 (1995)
CEN	EN 464	Indumenti di protezione contro prodotti chimici liquidi e gassosi, inclusi aeroso e particelle solide - Metodo di prova: determinazione della tenuta delle tute protettive a tenuta di gas (prova pressione interna)	1994	UNI-EN 464 (1995)
CEN	EN 468	Indumenti di protezione contro prodotti chimici liquidi - Metodo di prova: determinazione della resistenza alla penetrazione mediante spruzzo (prova allo spruzzo)	1994	UNI-EN 468 (1995)
CEN	EN 471	Indumenti di segnalazione ad alta velocità	1994	UNI-EN 471 (1995)
CEN	EN 510	Specifiche per indumenti di protezione da utilizzare in presenza di rischio di impigliamento con parti in movimento	1993	UNI-EN 510 (1994)
CEN	EN 24869-1	Acustica - Protettori auricolari - Parte 1ª: metodo soggettivo per la misura dell'attenuazione sonora	1992	UNI-EN 24869-1 (1993)

(*) OEN: Organismi europei di normalizzazione.
CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 5500811, telefax (32-2) 5500819.
CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 5196871, telefax (32-2) 5196919.
ETSU: BP 152, F-06561 Valbonne Cedex France, tel. (33) 92944212, telefax (33) 93654716.

Le norme italiane UNI sono reperibili per consultazione e vendita presso l'UNI - Via Battistotti Sassi, 11/B - 20133 Milano.

OEN (*)	Riferimento	Titolo della norma armonizzata	Anno di ratifica	Norme italiane corrispondenti
CEN	EN 24869-3	Acustica - Protettori auricolari - Parte 3ª: metodo semplificativo per la misura della perdita di inserzione di cuffie aforiche ai fini del controllo di qualità (ISO/TR 4869-3: 1989)	1993	UNI-EN 24869-3 (1993)
CEN	EN 139	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Respiratori ad adduzione di aria compressa per l'uso con maschera intera, semimaschera o boccaglio: requisiti, prove, marcatura	1994	UNI-EN 139 (1996)
CEN	EN 270	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Respiratori ad adduzione d'aria compressa con cappuccio: requisiti, prove, marcatura	1994	UNI-EN 270 (1996)
CEN	EN 530	Resistenza all'abrasione di materiale per indumenti di protezione - Metodi di prova	1994	UNI-EN 530 (1996)
CEN	EN 271	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Respiratori ad adduzione d'aria compressa oppure a presa d'aria esterna assistiti con motore con cappuccio per uso in operazioni di saldatura: requisiti, prove, marcatura	1995	UNI-EN 271 (1996)
CEN	EN 381-2	Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Parte 2ª: metodi di prova per protettori delle gambe	1995	UNI-EN 381-2 (1996)
CEN	EN 381-5	Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Parte 5ª: requisiti per protettori delle gambe	1995	UNI-EN 381-5 (1996)
CEN	EN 397	Elmetti di protezione per l'industria	1995	UNI-EN 397 (1996)
CEN	EN 465	Indumenti di protezione - Protezione contro prodotti chimici liquidi: requisiti prestazione indumenti di protezione con collegamenti a tenuta spruzzi tra le diverse parti dell'indumento (equipaggiamento tipo 4)	1995	UNI-EN 465 (1996)
CEN	EN 466	Indumenti di protezione - Protezione contro prodotti chimici liquidi: requisiti prestazione indumenti di protezione chimica con collegamenti a tenuta di liquido tra le diverse parti dell'indumento (equipaggiamento tipo 3)	1995	UNI-EN 466 (1996)
CEN	EN 467	Indumenti di protezione - Protezione contro prodotti chimici liquidi: requisiti prestazione articoli d'abbigliamento che offrono protezione da prodotti chimici alle parti del corpo	1995	UNI-EN 467 (1996)
CEN	EN 470-1	Indumenti di protezione per saldatura e attività similari Parte 1ª: requisiti generali	1995	UNI-EN 470-1 (1996)
CEN	EN 532	Indumenti di protezione - Protezione contro il calore e la fiamma - Metodo di prova per la propagazione limitata dalla fiamma	1994	UNI-EN 532 (1996)
CEN	EN 702	Indumenti di protezione - Protezione contro il calore e il fuoco - Metodo di prova: determinazione della trasmissione del calore per contatto attraverso indumenti di protezione o relativi materiali	1994	UNI-EN 702 (1996)

(*) OEN: Organismi europei di normalizzazione.
CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 5500811, telefax (32-2) 5500819.
CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 5196871, telefax (32-2) 5196919.
ETSI: BP 152, F-06561 Valbonne Cedex France, tel. (33) 92944212, telefax (33) 93654716.

Le norme italiane UNI sono reperibili per consultazione e vendita presso l'UNI - Via Battistotti Sassi, 11/B - 20133 Milano.

97A0882

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Fides, in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia Fides, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Enrico Parenti di Roma, in data 2 dicembre 1981, repertorio n. 603, registro società n. 8257/81, tribunale di Roma, BUSC n. 26864/187811.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 21 gennaio 1997

Il direttore: PIRONOMONTE

97A0867

DECRETO 21 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Edilfamiglia I, in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia Edilfamiglia I, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Claudio Cerini di Roma, in data 7 luglio 1978, repertorio n. 454, registro società n. 2830/78, tribunale di Roma, BUSC n. 24627/161280.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 21 gennaio 1997

Il direttore: PIRONOMONTE

97A0861

DECRETO 21 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Cesi III, in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia Cesi III, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Domenico Toriello di Roma, in data 28 febbraio 1979, repertorio n. 38028, registro società n. 6306/82, tribunale di Roma, BUSC n. 27638/166586.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 21 gennaio 1997

Il direttore: PIRONOMONTE

97A0862

DECRETO 21 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Tintoretto 90, in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia Tintoretto 90, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Enrico Parenti di Roma, in data 10 dicembre 1981, repertorio n. 650, registro società n. 309/82, tribunale di Roma, BUSC n. 26886/188177.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 21 gennaio 1997

Il direttore: PIRONOMONTE

97A0863

DECRETO 21 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Moderna 72, in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia Moderna 72, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Gilberto Colalelli di Roma, in data 6 luglio 1972, repertorio n. 10482, registro società n. 2620/72, tribunale di Roma, BUSC n. 21100/120630.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 21 gennaio 1997

Il direttore: PIRONOMONTE

97A0864

DECRETO 21 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Acquario 82, in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia Acquario 82, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Giuseppe Valente di Roma, in data 22 febbraio 1982, repertorio n. 8011, registro società n. 3094/82, tribunale di Roma, BUSC n. 27134/191175.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 21 gennaio 1997

Il direttore: PIRONOMONTE

97A0865

DECRETO 21 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Brunelleschi, in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia Brunelleschi, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Enrico Parenti di Roma, in data 24 settembre 1982, repertorio n. 2070, registro società n. 6079/82, tribunale di Roma, BUSC n. 27387/194130.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 21 gennaio 1997

Il direttore: PIRONOMONTE

97A0866

DECRETO 21 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Tricolore 87, in Ladispoli.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia Tricolore 87, con sede in Ladispoli (Roma), costituita per rogito notaio Mauro Mare' di Roma, in data 29 dicembre 1987, repertorio n. 20563, registro società n. 1550/88, tribunale di Roma, BUSC n. 30485/233492.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 21 gennaio 1997

Il direttore: PIRONOMONTE

97A0868

DECRETO 27 gennaio 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI POTENZA

Visti i verbali delle revisioni alle società cooperative:

«Domus Parva Mea», con sede in Potenza, «La Casa al lavoratore», con sede in Potenza, «Parco Vittoria», con sede in Tolve, «Tucci», con sede in Potenza, effettuate, rispettivamente, in data 8 febbraio 1995, 20 ottobre 1995, 21 febbraio 1996 e 9 maggio 1996 a conclusione delle quali i funzionari incaricati hanno proposto lo scioglimento anticipato di tali sodalizi ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, comma primo, parte prima, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del

6 marzo 1996, ha decentrato ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi del più volte citato art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima;

Riconosciuta la propria competenza;

Decreta

lo scioglimento senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, delle seguenti società cooperative:

«Domus Parva Mea» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Potenza, costituita per rogito notaio dott. Polosa Sebastiano in data 23 febbraio 1955, registro delle società n. 439 del tribunale di Potenza;

«La casa al lavoratore» Cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Potenza, costituita per rogito notaio dott. Michele Scardaccione in data 4 giugno 1948, registro delle società n. 269 del tribunale di Potenza;

«Parco Vittoria» Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Tolve, costituita per rogito notaio dott. Paolo Madeo in data 24 febbraio 1964, registro delle società n. 686 del tribunale di Potenza;

«Società cooperativa Tucci a r.l. Potenza», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Sivilia in data 22 aprile 1958, registro delle società n. 489 del tribunale di Potenza.

Potenza, 27 gennaio 1997

Il direttore: GRIPPA

97A0869

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 gennaio 1997.

Proroga del termine per il pagamento dell'onere per la pesca speciale dei molluschi con draga idraulica.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1995, con il quale è stato disciplinato il rilascio delle licenze di pesca;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1996, recante misure in materia di pesca dei molluschi bivalvi dal quale si evince uno stato di sofferenza della risorsa;

Considerato il permanere dello stato di crisi della risorsa molluschi bivalvi per cui si rende necessario il successivo provvedimento di proroga in considerazione delle esigenze prospettate dalle categorie produttive colpite dalla situazione contingibile e urgente di cui è cenno sopra che impedisce il regolare proseguimento dell'attività lavorativa con conseguente diminuzione della capacità di reddito;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine previsto dall'art. 30, comma 1, del decreto ministeriale 26 luglio 1995, per il pagamento dell'onere per la pesca speciale dei molluschi con draga idraulica, è prorogato al 30 giugno 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 30 gennaio 1997

Il Ministro: PINTO

97A0881

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 31 gennaio 1997.

Approvazione degli schemi negoziali dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 1 e 20 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, così come modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Visti gli articoli 20, comma 11, 22, comma 2 e 23, comma 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il proprio decreto 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, come modificato ed integrato dai propri decreti 10 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1994, 4 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 1994, 22 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1995, 31 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, e 3 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 novembre 1995;

Sentite la Banca d'Italia e la Consob;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati gli schemi negoziali dei contratti uniformi — di cui annessi *A)*, *B)* e *C)* del presente decreto — nei testi deliberati dal comitato di gestione di cui all'art. 7, comma 1, lettera *i)*, del citato decreto 24 febbraio 1994, e successive modificazioni, nella riunione del 12 dicembre 1996.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 31 gennaio 1997

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO *A*

SCHEMA NEGOZIALE DEL CONTRATTO UNIFORME A TERMINE DEL FUTURE RELATIVO A BUONI QUINQUENNALI DEL TESORO ITALIANO. NEGOZIATO NEL MERCATO DISCIPLINATO CON DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO 24 FEBBRAIO 1994.

(modificato dal comitato di gestione il 12 dicembre 1996 ed approvato dal Ministro del tesoro il 31 gennaio 1997)

Per effetto di quanto disposto dall'art. 15, del decreto del Ministro del tesoro 24 febbraio 1994 disciplinante il mercato telematico dei titoli di Stato e dei relativi contratti uniformi a termine e della sottoscrizione degli atti necessari per la partecipazione alle negoziazioni in detto mercato, il presente schema negoziale ha valore di contratto normativo, tra gli operatori ammessi al mercato stesso ed aderenti alla cassa di compensazione e garanzia di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, in ordine ai contratti futures conclusi nel mercato attraverso l'apposito sistema telematico di negoziazione (di seguito denominato: il Sistema).

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente schema negoziale si intendono per:

a) «applicazione»: l'accettazione della «proposta», con l'indicazione della quantità di «titoli nozionali» accettati in acquisto o in vendita, trasmessa attraverso il Sistema ed immediatamente da questo elaborata; l'applicazione contiene inoltre la specificazione di operare in proprio o per conto terzi;

b) «disposizioni sulla cassa di compensazione e garanzia»: le disposizioni emanate d'intesa dalla Commissione nazionale per le società e la borsa e dalla Banca d'italia ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

c) «giorno di liquidazione»: il decimo giorno di calendario del «mese di consegna», o giorno lavorativo successivo, se festivo, coincidente con il quarto giorno lavorativo successivo all'«ultimo giorno di contrattazione»;

d) «margini di variazione»: le somme di denaro da calcolare, per ogni giornata lavorativa del mercato, sulla base dell'importo nominale del titolo nozionale e delle differenze percentuali di prezzo indicate nell'art. 5;

e) «mese di consegna»: il mese, indicato unitamente all'anno in apposita pagina descrittiva del prodotto finanziario e precisato nella «proposta» e nell'«applicazione», nel quale deve aver luogo l'esecuzione finale del contratto, in conformità alle scadenze contrattuali stabilite dal comitato di gestione con riferimento ai mesi marzo-giugno-settembre-dicembre;

f) «prezzo di chiusura»: il valore del titolo nozionale riferito proporzionalmente a cento lire di valore nominale, giornalmente accertato dopo il termine di ogni sessione di contrattazione dalla cassa di compensazione e garanzia secondo i criteri stabiliti nel proprio regolamento;

g) «il prezzo di negoziazione»: il prezzo, riferito proporzionalmente a cento lire di capitale nominale, al quale il singolo contratto è concluso attraverso l'incontro della «proposta» con l'«applicazione»;

h) «il prezzo di regolamento alla consegna»: il valore del titolo nozionale, riferito proporzionalmente a cento lire di valore nominale, accertato dal comitato di gestione al termine dell'«ultimo giorno di contrattazione» del contratto, sulla base della media ponderata dei prezzi relativi ai contratti effettuati nel mercato per un ammontare complessivo, negli ultimi quindici minuti di contrattazione, non inferiore a cinquanta titoli nozionali, ovvero, in mancanza, della media ponderata dei prezzi, nel mercato a pronti sottostante, nello stesso periodo di tempo, dei titoli compresi nel paniere;

i) «proposta»: l'offerta di acquisto o di vendita esposta attraverso il circuito telematico dai soggetti abilitati, con l'indicazione del mese ed anno di consegna, della quantità di titoli nozionali e del prezzo offerti: «il prezzo offerto può essere modificato, prima dell'incontro con un'applicazione, con variazioni minime pari a lire 0,01», all'atto di immissione della proposta l'operatore specifica se negozia in proprio o per conto terzi;

l) «regolamento della cassa di compensazione e garanzia»: il regolamento, deliberato dalla cassa ed approvato dalla Consob e dalla Banca d'Italia, di cui all'art. 3 delle «disposizioni sulla cassa di compensazione e garanzia»;

m) «titolo nozionale»: una quantità di buoni del Tesoro italiano pari a 200 milioni di lire di valore nominale, con tasso d'interesse nominale annuo lordo del 12% e cedola semestrale, sul valore del quale «titolo» è stabilito l'importo dovuto per i valori mobiliari, di pari ammontare, da individuare e trasferire ai sensi degli articoli 6 e 7;

n) «ultimo giorno di contrattazione»: la sessione di contrattazione dell'ultimo giorno nel quale possono essere stipulati nel mercato contratti che debbono essere interamente eseguiti il quarto giorno lavorativo successivo.

2. Le definizioni di cui al comma 1 costituiscono, per quanto occorra, elementi integrativi della parte dispositiva del presente contratto.

Art. 2.

Conclusione del contratto

1. La conclusione del contratto avviene attraverso l'impiego dei terminali di cui ogni operatore è tenuto a dotarsi e mediante l'incontro, secondo le modalità stabilite per il funzionamento del Sistema, di una «proposta» e di un «ordine».

2. Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Sistema visualizza sullo schermo l'avvenuto incontro di cui al comma 1.

Art. 3.

Oggetto del contratto

1. Il contratto ha per oggetto la compravendita a termine di una quantità concordata di «titoli nozionali», alle condizioni della «proposta» e dell'applicazione soddisfatto dal Sistema, nonché le obbligazioni di cui al comma 2.

2. Le parti contraenti rimangono reciprocamente impegnate alla corresponsione dei «margini di variazione» «e dei margini aggiuntivi» di cui all'art. 5, che sono a carico del venditore in caso di differenza positiva (aumento dei corsi) o, rispettivamente, del compratore in caso di differenza negativa (diminuzione dei corsi).

Art. 4.

Prezzo di negoziazione

1. Il prezzo indicato nella «proposta» e nell'«applicazione» si intende espresso in lire italiane ed è riferito a cento lire di valore nominale del «titolo nozionale».

Art. 5.

Margini di variazione

1. I «margini di variazione» che le parti contraenti sono tenute a corrispondere ai sensi dell'art. 3, comma 2, «ed i margini aggiuntivi, ove richiesti» sono determinati sulla base di quanto previsto dalle disposizioni e dal regolamento della cassa di compensazione e garanzia.

2. L'obbligazione relativa ai «margini» di cui all'art. 3, comma 2, rientra nelle posizioni contrattuali assunte dai soggetti indicati negli articoli 9, comma 2, e 10, comma 5.

Art. 6.

Esecuzione del contratto

1. Il contratto comporta un'esecuzione giornaliera, relativamente ai «margini di variazione», «un'esecuzione eventuale relativamente ai margini aggiuntivi che venissero richiesti» ed un'esecuzione finale per quanto riguarda il trasferimento dei titoli e del loro corrispettivo, salvi gli effetti della compensazione derivante dall'intervento della cassa di compensazione e garanzia.

2. Ai sensi dell'art. 12, comma 4, «del decreto del Ministro del tesoro 24 febbraio 1994», l'esecuzione finale del contratto avviene, con l'intervento della cassa di compensazione e garanzia, presso la stanza di compensazione dei valori mobiliari e secondo le modalità da questa stabilite. Le parti contraenti restano impegnate, qualora non aderiscano o non possano aderire direttamente alla stanza di compensazione, a stipulare i necessari accordi con un aderente alla stanza medesima, che sia operatore del mercato, per la puntuale esecuzione del contratto per il tramite di questi.

3. Le posizioni relative ai contratti disciplinati dal presente atto sono inserite nella procedura di liquidazione giornaliera della stanza di compensazione il secondo giorno lavorativo successivo all'«ultimo giorno di contrattazione».

Art. 7.

Facoltà di scelta in ordine ai titoli da trasferire

1. Il venditore ha la facoltà di scegliere, per ciascun «titolo nozionale», la specie di buoni del Tesoro da trasferire entro un paniere costituito da buoni quinquennali del Tesoro italiano a tasso nominale fisso, con cedole semestrali, rimborsabili in un'unica soluzione alla scadenza, con vita residua, al «giorno di liquidazione», compresa tra i tre anni e sei mesi e i cinque anni e facenti parte di una emissione che abbia raggiunto un ammontare non inferiore a tremila miliardi di lire almeno dieci giorni lavorativi prima del «giorno di liquidazione».

2. La dichiarazione di scelta è comunicata alla cassa di compensazione e garanzia, a mezzo fax o telex, entro tre ore dalla chiusura dell'«ultimo giorno di contrattazione». Nel caso in cui la dichiarazione di scelta non sia pervenuta entro detto termine, la scelta è effettuata dalla cassa di compensazione e garanzia che vi provvede entro la stessa giornata, dandone comunicazione al venditore.

3. La cassa di compensazione e garanzia provvede, entro il giorno lavorativo successivo all'«ultimo giorno di contrattazione», a dare notizia alle parti acquirenti, della specie di titoli che riceveranno.

4. Il comitato di gestione comunica al mercato i titoli inseriti nel paniere di cui al comma 1 ed i relativi fattori di conversione.

Art. 8.

Corrispettivo dei titoli da ricevere

1. La cassa di compensazione e garanzia comunica alle parti acquirenti «entro il termine di cui all'art. 7, comma 3» l'importo da versare il «giorno di liquidazione presso la stanza di compensazione».

2. L'importo di cui al comma 1 (importo dovuto: ID) è pari al «prezzo di regolamento alla consegna» (PRC), rettificato dal fattore di conversione (FC) dal «titolo nozionale» a ciascuna specie di buoni del Tesoro che saranno effettivamente trasferiti, aumentato degli interessi netti maturati (IMnet), al «giorno di liquidazione», su detti titoli secondo le formule allegate quale parte integrante del presente contratto.

3. Rimangono definitivamente acquisiti a favore della parte venditrice gli interessi da questa percepiti successivamente alla conclusione del contratto e fino al «giorno di liquidazione» riguardo ai titoli che effettivamente formeranno oggetto di trasferimento attraverso la stanza di compensazione.

Art. 9.

Sistema di compensazione e garanzia

1. Il sistema, contestualmente alla conclusione del contratto, comunica per conto dei contraenti alla cassa di compensazione e garanzia, per mezzo del circuito telematico, le controparti, la posizione acquirente o venditrice da esse assunta, l'oggetto e le condizioni contrattuali.

2. La cassa di compensazione e garanzia, attraverso il circuito telematico, conferma l'operazione al venditore e all'acquirente, assumendo con ciò nei confronti di ciascuno di essi la posizione contrattuale della rispettiva controparte, salvo quanto previsto nell'art. 10.

3. Per effetto dell'assunzione di cui al comma 2 e degli atti di adesione alla cassa il venditore e l'acquirente rimangono vincolati verso la cassa medesima, senza che siano necessari ulteriori adempimenti, per i rapporti derivanti dal contratto e sono in ogni caso liberati dalle reciproche obbligazioni assunte. Tuttavia i contraenti originari restano impegnati in proprio a non opporre alla cassa alcuna eccezione relativa a vizi del contratto stipulato da cui possa discendere l'invalidità o l'inefficacia dello stesso, né quelle fondate su altri rapporti intrattenuti con la controparte. Ogni eccezione o contestazione al riguardo può essere fatta valere esclusivamente nei confronti dell'originaria controparte.

Art. 10.

Contratti conclusi da aderenti alla cassa di compensazione e garanzia in forma indiretta

1. Le clausole contenute nel presente articolo si applicano, in deroga o ad integrazione di quanto previsto nell'art. 9, ai contratti conclusi nel mercato quando uno o entrambi i contraenti aderiscano indirettamente alla cassa di compensazione e garanzia.

2. Nei casi indicati nel comma 1 il Sistema effettua le comunicazioni di cui all'art. 9, comma 1, anche a coloro che nei confronti dei contraenti operano, secondo l'ordinamento della cassa di compensazione e garanzia nella qualità di aderente generale.

3. Ai sensi di detto ordinamento e delle pattuizioni intercorse tra i soggetti di cui al comma 2, le comunicazioni alla cassa di cui all'art. 9, comma 1, si intendono effettuate anche per conto degli aderenti generali interessati.

4. La cassa di compensazione e garanzia dà la conferma di cui all'art. 9, comma 2, anche agli aderenti generali interessati, intendendosi la comunicazione all'operatore che aderisce indirettamente alla Cassa compiuta per conto dell'aderente generale al quale è collegato.

5. Per effetto della conferma di cui al comma 4 la cassa assume nei confronti dell'aderente generale interessato la posizione contrattuale già propria della controparte originaria dell'aderente indiretto che è collegato a detto aderente generale e quest'ultimo assume nei confronti dell'aderente indiretto ad esso collegato la medesima posizione contrattuale assunta dalla cassa di compensazione e garanzia nei propri confronti.

6. I contraenti originari, in conseguenza di quanto stabilito nel comma 5, sono liberati dalle reciproche obbligazioni assunte, restando impegnati, anche nei confronti degli aderenti generali a cui sono collegati, nei termini precisati nella seconda parte del comma 3 dell'art. 9.

Art. 10-*bis*.

Contratti conclusi in regime di give up

1. Le clausole del presente articolo si applicano, in deroga o ad integrazione di quanto previsto negli articoli 9 e 10, ai contratti conclusi nel mercato nei casi in cui uno o entrambi i contraenti operino applicando la procedura di «give up».

2. Le comunicazioni di cui all'art. 9, comma 1, sono effettuate dal Sistema anche a coloro che nei confronti del/i contraente/i operano nella qualità di compensatore in «give-up», fermo quanto previsto nell'art. 10, comma 2, ove ne ricorrano le condizioni.

3. Le comunicazioni alla cassa effettuate ai sensi dell'art. 9, comma 1, si intendono effettuate anche per conto del/i compensatore/i in «give-up» interessato/i.

4. La cassa di compensazione e garanzia dà la conferma di cui all'art. 9, comma 2, al/ai compensatore/i in «give-up» ed alla controparte del/i negoziatore/i in «give-up», qualora non operi nella stessa qualità, nonché al suo aderente generale ove si applichi l'art. 10.

5. Per effetto della conferma di cui al comma 4, la cassa assume nei confronti del/i compensatore/i in «give up» la posizione contrattuale già propria della controparte del/i negoziatore/i in «give up» che è/sono ad esso/i collegato/i, fermo quanto previsto, per detta controparte che non abbia operato in «give up», dall'art. 9, comma 2, o — a seconda del caso — dall'art. 10, comma 5.

6. I contraenti originari, in conseguenza di quanto stabilito nel comma 5, sono liberati dalle reciproche obbligazioni assunte, fatto salvo nei confronti del compensatore in «give up» quanto previsto nella seconda parte dell'art. 9, comma 3.

Art. 11.

Risoluzione per eccessiva onerosità

1. Il presente contratto ed i contratti futures conclusi attraverso il Sistema rientrano tra quelli per i quali non è ammessa la risoluzione per eccessiva onerosità, essendo ogni sopravvenuto onere proprio della natura del contratto e della sua alea normale.

Art. 12.

Legge applicabile e foro competente

1. Il presente contratto ed i contratti futures conclusi attraverso il sistema sono interamente regolati dalla legge italiana in particolare — e senza con ciò nulla escludere — per quanto riguarda la forma ed i requisiti di validità, le obbligazioni che ne derivano e la loro esecuzione.

2. Per ogni controversia riguardante i contratti di cui al comma 1 è competente il foro di Roma.

ALLEGATO *B*

SCHEMA NEGOZIALE DEL CONTRATTO UNIFORME A TERMINE DEL FUTURE DECENNALE RELATIVO A BUONI POLIENNALI DEL TESORO ITALIANO NEGOZIATO NEL MERCATO DISCIPLINATO CON DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO 24 FEBBRAIO 1994.

(modificato dal comitato di gestione il 12 dicembre 1996 ed approvato dal Ministro del tesoro 31 gennaio 1997)

Per effetto di quanto disposto dall'art. 15, del decreto del Ministro del tesoro 24 febbraio 1994 disciplinante il mercato telematico dei titoli di Stato e dei relativi contratti uniformi a termine e della sottoscrizione degli atti necessari per la partecipazione alle negoziazioni in detto mercato, il presente schema negoziale ha valore di contratto normativo, tra gli operatori ammessi al mercato stesso ed aderenti alla cassa di compensazione e garanzia di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, in ordine ai contratti futures conclusi nel mercato attraverso l'apposito sistema telematico di negoziazione (di seguito denominato: il Sistema).

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente schema negoziale si intendono per:

a) «applicazione»: l'accettazione della «proposta», con l'indicazione della quantità di «titoli nozionali» accettati in acquisto o in vendita, trasmessa attraverso il Sistema ed immediatamente da questo elaborata; l'applicazione contiene inoltre la specificazione di operare in proprio o per conto terzi;

b) «disposizioni sulla cassa di compensazione e garanzia»: le disposizioni emanate d'intesa dalla Commissione nazionale per le società e la borsa e dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

c) «giorno di liquidazione»: il decimo giorno di calendario del «mese di consegna», o giorno lavorativo successivo, se festivo, coincidente con il quarto giorno lavorativo successivo all'«ultimo giorno di contrattazione»;

d) «margini di variazione»: le somme di denaro da calcolare, per ogni giornata lavorativa del mercato, sulla base dell'importo nominale del titolo nozionale e delle differenze percentuali di prezzo indicate nell'art. 5;

e) «mese di consegna»: il mese, indicato unitamente all'anno in apposita pagina descrittiva del prodotto finanziario e precisato nella «proposta» e nell'«applicazione», nel quale deve aver luogo l'esecuzione finale del contratto, in conformità alle scadenze contrattuali stabilite dal comitato di gestione con riferimento ai mesi marzo-giugno-settembre-dicembre;

f) «prezzo di chiusura»: il valore del titolo nozionale riferito proprorzionalmente a cento lire di valore nominale, giornalmente accertato dopo il termine di ogni sessione di contrattazione dalla cassa di compensazione e garanzia secondo i criteri stabiliti nel proprio regolamento;

g) «il prezzo di negoziazione»: il prezzo, riferito proporzionalmente a cento lire di capitale nominale, al quale il singolo contratto è concluso attraverso l'incontro della «proposta» con l'«applicazione»;

h) «il prezzo di regolamento alla consegna»: il valore del titolo nozionale, riferito proporzionalmente a cento lire di valore nominale, accertato dal comitato di gestione al termine dell'«ultimo giorno di contrattazione» del contratto, sulla base della media ponderata dei prezzi relativi ai contratti effettuati nel mercato per un ammontare complessivo, negli ultimi quindici minuti di contrattazione, non inferiore a cinquanta titoli nozionali, ovvero, in mancanza, della media ponderata dei prezzi, nel mercato a pronti sottostante, nello stesso periodo di tempo, dei titoli compresi nel paniere;

i) «proposta»: l'offerta di acquisto o di vendita esposta attraverso il circuito telematico dai soggetti abilitati, con l'indicazione del mese ed anno di consegna, della quantità di titoli nozionali e del prezzo offerti: «il prezzo offerto può essere modificato, prima dell'incontro con un'applicazione, con variazioni minime pari a lire 0,01», all'atto di immissione della proposta l'operatore specifica se negozia in proprio o per conto terzi;

l) «regolamento della cassa di compensazione e garanzia»: il regolamento, deliberato dalla cassa ed approvato dalla Consob e dalla Banca d'Italia, di cui all'art. 3 delle «disposizioni sulla cassa di compensazione e garanzia»;

m) «titolo nozionale»: una quantità di buoni del Tesoro italiano pari a 200 milioni di lire di valore nominale, con tasso di interesse nominale annuo lordo del 12% e cedola semestrale, sul valore del quale «titolo» è stabilito l'importo dovuto per i valori mobiliari, di pari ammontare, da individuare e trasferire ai sensi degli articoli 6 e 7;

n) «ultimo giorno di contrattazione»: la sessione di contrattazione dell'ultimo giorno nel quale possono essere stipulati nel mercato contratti che debbono essere interamente eseguiti il quarto giorno lavorativo successivo;

2. Le definizioni di cui al comma 1 costituiscono, per quanto occorra, elementi integrativi della parte dispositiva del presente contratto.

Art. 2.

Conclusione del contratto

1. La conclusione del contratto avviene attraverso l'impiego dei terminali di cui ogni operatore è tenuto a dotarsi e mediante l'incontro, secondo le modalità stabilite per il funzionamento del Sistema, di una «proposta» e di un «ordine».

2. Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Sistema visualizza sullo schermo l'avvenuto incontro di cui al comma 1.

Art. 3.

Oggetto del contratto

1. Il contratto ha per oggetto la compravendita a termine di una quantità concordata di «titoli nozionali», alle condizioni della «proposta» e dell'«applicazione» soddisfatto dal Sistema, nonché le obbligazioni di cui al comma 2.

2. Le parti contraenti rimangono reciprocamente impegnate alla corresponsione dei «margini di variazione» «e dei margini aggiuntivi» di cui all'art. 5, che sono a carico del venditore in caso di differenza positiva (aumento dei corsi) o, rispettivamente, del compratore in caso di differenza negativa (diminuzione dei corsi).

Art. 4.

Prezzo di negoziazione

1. Il prezzo indicato nella «proposta» e nell'«applicazione» si intende espresso in lire italiane ed è riferito a cento lire di valore nominale del «titolo nozionale».

Art. 5.

Margini di variazione

1. I «margini di variazione» che le parti contraenti sono tenute a corrispondere ai sensi dell'art. 3, comma 2, «ed i margini aggiuntivi, ove richiesti» sono determinati sulla base di quanto previsto dalle disposizioni e dal regolamento della cassa di compensazione e garanzia.

2. L'obbligazione relativa ai «margini» di cui all'art. 3, comma 2, rientra nelle posizioni contrattuali assunte dai soggetti indicati negli articoli 9, comma 2, e 10, comma 5.

Art. 6.

Esecuzione del contratto

1. Il contratto comporta un'esecuzione giornaliera, relativamente ai «margini di variazione», «un esecuzione eventuale relativamente ai margini aggiuntivi che venissero richiesti» ed un'esecuzione finale per quanto riguarda il trasferimento dei titoli e del loro corrispettivo, salvi gli effetti della compensazione derivante dall'intervento della cassa di compensazione e garanzia.

2. Ai sensi dell'art. 12, comma 4, «del decreto del Ministro del tesoro 24 febbraio 1994», l'esecuzione finale del contratto avviene, con l'intervento della cassa di compensazione e garanzia, presso la stanza di compensazione dei valori mobiliari e secondo le modalità da questa stabilite. Le parti contraenti restano impegnate, qualora non aderiscano o non possano aderire direttamente alla stanza di compensazione, a stipulare i necessari accordi con un aderente alla stanza medesima, che sia operatore del mercato, per la puntuale esecuzione del contratto per il tramite di questi.

3. Le posizioni relative ai contratti disciplinati dal presente atto sono inserite nella procedura di liquidazione giornaliera della stanza di compensazione il secondo giorno lavorativo successivo all'«ultimo giorno di contrattazione».

Art. 7.

Facoltà di scelta in ordine ai titoli da trasferire

1. Il venditore ha la facoltà di scegliere, per ciascun «titolo nozionale», la specie di buoni del Tesoro da trasferire entro un paniere costituito da buoni del Tesoro italiano a tasso nominale fisso, con cedole semestrali, rimborsabili in un'unica soluzione alla scadenza, con vita residua, al «giorno di liquidazione», compresa tra gli otto ed i dieci anni e facenti parte di una emissione che abbia raggiunto un ammontare non inferiore a tremila miliardi di lire almeno dieci giorni lavorativi prima del «giorno di liquidazione».

2. La dichiarazione di scelta è comunicata alla cassa di compensazione e garanzia, a mezzo fax o telex, entro tre ore dalla chiusura dell'«ultimo giorno di contrattazione». Nel caso in cui la dichiarazione di scelta non sia pervenuta entro detto termine, la scelta è effettuata dalla cassa di compensazione e garanzia che vi provvede entro la stessa giornata, dandone comunicazione al venditore.

3. La cassa di compensazione e garanzia provvede, entro il giorno lavorativo successivo all'«ultimo giorno di contrattazione», a dare notizia alle parti acquirenti della specie di titoli che riceveranno».

4. Il comitato di gestione comunica al mercato i titoli inseriti nel paniere di cui al comma 1 ed i relativi fattori di conversione.

Art. 8.

Corrispettivo dei titoli da ricevere

1. La cassa di compensazione e garanzia comunica alle parti acquirenti «entro il termine di cui all'art. 7, comma 3» l'importo da versare il «giorno di liquidazione presso la stanza di compensazione.

2. L'importo di cui al comma 1 (importo dovuto: ID) è pari al «prezzo di regolamento alla consegna» (PRC), rettificato dal fattore di conversione (FC) dal «titolo nozionale» a ciascuna specie di buoni del Tesoro che saranno effettivamente trasferiti, aumentato degli interessi netti maturati (IMnet), al «giorno di liquidazione», su detti titoli, secondo le formule allegate quale parte integrante del presente contratto.

3. Rimangono definitivamente acquisiti a favore della parte venditrice gli interessi da questa percepiti successivamente alla conclusione del contratto e fino al «giorno di liquidazione» riguardo ai titoli che effettivamente formeranno oggetto di trasferimento attraverso la stanza di compensazione.

Art. 9.

Sistema di compensazione e garanzia

1. Il Sistema, contestualmente alla conclusione del contratto, comunica per conto dei contraenti alla cassa di compensazione e garanzia, per mezzo del circuito telematico, le controparti, la posizione acquirente o venditrice da esse assunta, l'oggetto e le condizioni contrattuali.

2. La cassa di compensazione e garanzia, attraverso il circuito telematico, conferma l'operazione al venditore e all'acquirente, assumendo con ciò nei confronti di ciascuno di essi la posizione contrattuale della rispettiva controparte, salvo quanto previsto nell'art. 10.

3. Per effetto dell'assunzione di cui al comma 2 e degli atti di adesione alla cassa il venditore e l'acquirente rimangono vincolati verso la cassa medesima, senza che siano necessari ulteriori adempimenti, per i rapporti derivanti dal contratto e sono in ogni caso liberati dalle reciproche obbligazioni assunte. Tuttavia i contraenti originari restano impegnati in proprio a non opporre alla cassa alcuna eccezione relativa a vizi del contratto stipulato da cui possa discendere l'invalidità o l'inefficacia dello stesso, né quelle fondate su altri rapporti intrattenuti con la controparte. Ogni eccezione o contestazione al riguardo può essere fatta valere esclusivamente nei confronti dell'originaria controparte.

Art. 10.

Contratti conclusi da aderenti alla cassa di compensazione e garanzia in forma indiretta

1. Le clausole contenute nel presente articolo si applicano, in deroga o ad integrazione di quanto previsto nell'art. 9, ai contratti conclusi nel mercato quando uno o entrambi i contraenti aderiscano indirettamente alla cassa di compensazione e garanzia.

2. Nei casi indicati nel comma 1 il sistema effettua le comunicazioni di cui all'art. 9, comma 1 anche a coloro che nei confronti dei contraenti operano, secondo l'ordinamento della cassa di compensazione e garanzia, nella qualità di aderente generale

3. Ai sensi di detto ordinamento e delle pattuizioni intercorse tra i soggetti di cui al comma 2, le comunicazioni alla cassa di cui all'art. 9, comma 1 si intendono effettuate anche per conto degli aderenti generali interessati.

4. La cassa di compensazione e garanzia dà la conferma di cui all'art. 9, comma 2, anche agli aderenti generali interessati, intendendosi la comunicazione all'operatore che aderisce indirettamente alla cassa compiuta per conto dell'aderente generale al quale è collegato.

5. Per effetto della conferma di cui al comma 4 la cassa assume nei confronti dell'aderente generale interessato la posizione contrattuale già propria della controparte originaria dell'aderente indiretto che è collegato a detto aderente generale e quest'ultimo assume nei confronti dell'aderente indiretto ad esso collegato la medesima posizione contrattuale assunta dalla cassa di compensazione e garanzia nei propri confronti.

6. I contraenti originari, in conseguenza di quanto stabilito nel comma 5, sono liberati dalle reciproche obbligazioni assunte, restando impegnati, anche nei confronti degli aderenti generali a cui sono collegati, nei termini precisati nella seconda parte del comma 3 dell'art. 9.

Art. 10-*bis*.

Contratti conclusi in regime di give up

1. Le clausole del presente articolo si applicano, in deroga o ad integrazione di quanto previsto negli articoli 9 e 10, ai contratti conclusi nel mercato nei casi in cui uno o entrambi i contraenti operino applicando la procedura di «give up».

2. Le comunicazioni di cui all'art. 9, comma 1 sono effettuate dal sistema anche a coloro che nei confronti del/i contraente/i operano nella qualità di compensatore in «give-up», fermo quanto previsto nel l'art. 10, comma 2, ove ne ricorrano le condizioni.

3. Le comunicazioni alla cassa effettuate ai sensi dell'art. 9, comma 1, si intendono effettuate anche per conto del/i compensatore/i in «give-up» interessato/i.

4. La cassa di compensazione e garanzia dà la conferma di cui all'art. 9, comma 2, al/ai compensatore/i in «give-up» ed alla controparte del/i negoziatore/i in «give- up», qualora non operi nella stessa qualità, nonché al suo aderente generale ove si applichi l'art. 10.

5. Per effetto della conferma di cui al comma 4, la cassa assume nei confronti del/i compensatore/i in «give up» la posizione contrattuale già propria della controparte del/i negoziatore/i in «give up» che è/sono ad esso/i collegato/i, fermo quanto previsto, per detta controparte che non abbia operato in «give up», dall'art. 9, comma 2, o — a seconda del caso — dall'art. 10 comma 5.

6. I contraenti originari, in conseguenza di quanto stabilito nel comma 5, sono liberati dalle reciproche obbligazioni assunte, fatto salvo nei confronti del compensatore in «give up» quanto previsto nella seconda parte dell'art. 9, comma 3.

Art. 11.

Risoluzione per eccessiva onerosità

1. Il presente contratto ed i contratti futures conclusi attraverso il sistema rientrano tra quelli per i quali non è ammessa la risoluzione per eccessiva onerosità, essendo ogni sopravvenuto onere proprio della natura del contratto e della sua alea normale.

Art. 12.

Legge applicabile e foro competente

1. Il presente contratto ed i contratti futures conclusi attraverso il sistema sono interamente regolati dalla legge italiana, in particolare — e senza con ciò nulla escludere — per quanto riguarda la forma ed i requisiti di validità, le obbligazioni che ne derivano e la loro esecuzione.

2. Per ogni controversia riguardante i contratti di cui al comma 1 è competente il foro di Roma.

ALLEGATO C

SCHEMA NEGOZIALE DEL CONTRATTO UNIFORME A TERMINE DI OPZIONE RELATIVO A FUTURE SU BUONI DECENNALI DEL TESORO ITALIANO, NEGOZIATO NEL MERCATO ISTITUITO CON DECRETO MINISTERIALE 24 FEBBRAIO 1994.

(modificato dal comitato di gestione il 12 dicembre 1996 ed approvato dal Ministro del tesoro il 31 gennaio 1997)

Per effetto di quanto disposto dall'art. 15 del decreto del Ministro del tesoro 24 febbraio 1994, recante la disciplina del mercato telematico dei titoli di Stato e dei relativi contratti uniformi a termine (di seguito denominato: il Mercato), e della sottoscrizione degli atti necessari per la partecipazione alle negoziazioni in detto mercato, il presente schema negoziale ha valore di contratto normativo, tra gli operatori ammessi al mercato stesso ed aderenti alla cassa di compensazione e garanzia di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, in ordine ai contratti di opzione relativi a Futures su buoni decennali del Tesoro italiano, conclusi nel mercato attraverso l'apposito sistema telematico di negoziazione (di seguito denominato: il Sistema):

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente schema negoziale si intendono per:

a) «Applicazione»: l'accettazione della «Proposta di opzione», con l'indicazione della quantità di «Titoli nozionali» oggetto del «Contratto di riferimento», trasmessa attraverso il Sistema ed immediatamente da questo elaborata; l'applicazione contiene inoltre la specificazione se si intende operare in proprio o per conto terzi;

b) «Contratto di opzione»: un accordo tra due operatori del mercato, aderenti direttamente o indirettamente alla cassa di compensazione e garanzia, stipulato a mezzo del sistema, mediante il quale una delle due parti (Promittente), dietro riconoscimento di un «Premio», rimane vincolata alla propria dichiarazione recante una proposta irrevocabile di concludere un «Contratto di riferimento», per la quantità di «titoli nozionali» ed al prezzo pattuiti, mentre l'altra (Promissario) ha facoltà di accettarla — esercitando l'opzione e perfezionando in tal modo un «Contratto di riferimento» — o no, entro il termine stabilito (Data di scadenza); appartengono alla stessa specie i «contratti di opzione» che hanno la stessa «data di scadenza» ed alla stessa serie i contratti che hanno anche il medesimo «prezzo di esercizio»;

c) «Contratto di riferimento»: il contratto uniforme a termine future per il quale è pattuita l'Opzione» e che costituisce l'oggetto della «Proposta di opzione» — il cui schema negoziale è stato deliberato dal comitato di gestione il 7 marzo 1994 ed approvato dal Ministro del tesoro con decreto ministeriale 10 maggio 1994 — identificato nella specie con il «mese di consegna» nelle pagine operative, secondo le modalità stabilite dal comitato di gestione;

d) «Data di scadenza»: l'ultimo giorno del periodo entro il quale il «Promissario» può esercitare l'«Opzione»;

e) «Disposizioni sulla cassa di compensazione e garanzia»: le disposizioni emanate d'intesa dalla commissione nazionale per le società e la borsa e dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

f) «Margini di variazione»: le somme di denaro calcolate, secondo quanto stabilito nel «Regolamento della cassa di compensazione e garanzia», per ogni giornata lavorativa del mercato, sulla base della variazione dei «Prezzi di chiusura» per ogni serie di «Contratto d'opzione»;

g) «Mese di consegna»: il mese, indicato unitamente all'anno in apposita pagina operativa dei contratti di opzione e precisato nella «Proposta di opzione» e nell'«Applicazione», nel quale deve aver luogo l'esecuzione finale del «Contratto di riferimento», in conformità alle scadenze contrattuali stabilite dal comitato di gestione;

h) «Opzione»: il diritto attribuito dal «Contratto di opzione» al «Promissario» esercitato il quale questi diviene acquirente (Opzione CALL) o venditore (Opzione PUT) nel «Contratto di riferimento», per la quantità di titoli nozionali optata entro i limiti di quella pattuita nel «Contratto di opzione»;

i) «Premio»: il corrispettivo dell'«Opzione» riconosciuto dal «Promissario» al «Promittente»;

l) «Prezzi di chiusura»: il valore del «Premio» (CALL e PUT) — per ogni serie di «Contratto di opzione» quotata nel mercato, riferito proporzionalmente a cento lire di valore nominale del «Titolo nozionale» — giornalmente calcolato dopo il termine di ogni sessione di contrattazione dalla cassa di compensazione e garanzia secondo i criteri stabiliti nel proprio regolamento;

m) «Prezzo di esercizio»: il prezzo, indicato nel «Contratto di opzione», al quale si intenderà stipulato il «Contratto di riferimento», in caso di esercizio dell'«Opzione»; detto prezzo corrisponde ad uno di quelli ammessi in base a quanto stabilito dal regolamento di funzionamento del mercato deliberato dal comitato di gestione;

n) «Pronussario»: la parte del «Contratto di opzione» titolare dell'«Opzione»;

o) «Promittente»: la parte del «Contratto di opzione» che rimane vincolata alla propria dichiarazione con la quale attribuisce irrevocabilmente all'altra parte l'«Opzione»;

p) «Proposta di opzione»: l'offerta di stipulazione di un «Contratto di opzione», nella qualità di «Promittente» o di «Promissario» per una «Opzione» CALL o PUT, esposta attraverso il circuito telematico da un soggetto abilitato, con l'indicazione dei necessari elementi qualitativi e quantitativi (mese ed anno di consegna, «prezzo di esercizio», numero dei «Titoli nozionali») del «Contratto di riferimento» e del «Premio» proposti; il «Premio» indicato nella «Proposta di opzione» può essere modificato, prima dell'incontro con una «Applicazione», con variazioni minime pari a lire 0,01; all'atto di immissione della «Proposta di opzione» l'operatore specifica se negozia in proprio o per conto terzi:

q) «Regolamento della cassa di compensazione e garanzia»: il regolamento, deliberato dalla cassa ed approvato dalla Consob e dalla Banca d'Italia, di cui all'art. 3 delle «Disposizioni sulla cassa di compensazione e garanzia»;

r) «Titolo nozionale»: una quantità di buoni decennali del Tesoro italiano pari a 200 milioni di lire di valore nominale, aventi le caratteristiche precisate nello schema negoziale del «Contratto di riferimento»;

s) «Ultimo giorno di contrattazione»: la sessione di contrattazione dell'ultimo giorno — coincidente con la «Data di scadenza» — nel quale possono essere stipulate nel mercato le diverse specie di «Contratto di opzione», secondo quanto stabilito dal comitato di gestione entro il primo giorno di contrattazione di ognuna di dette specie.

2. Le definizioni di cui al comma 1 costituiscono, per quanto occorra, elementi integrativi della parte dispositiva del presente contratto.

Art. 2.

Conclusione del contratto

1. Il «Contratto di opzione» può essere concluso, attraverso il Sistema, esclusivamente ai «Prezzi di esercizio» ammessi e per i «Contratti di riferimento» visualizzati nelle pagine operative.

2. La conclusione del «Contratto di opzione» avviene attraverso l'impiego dei terminali di cui ogni operatore è tenuto a dotarsi e mediante l'incontro, secondo le modalità stabilite per il funzionamento del Sistema, di una «Proposta di opzione» e di una applicazione «Applicazione».

3. Il «Contratto di opzione» si intende concluso nel momento in cui il Sistema visualizza sullo schermo l'avvenuto incontro di cui al comma 2.

Art. 3.

Oggetto del contratto

1. Il «Contratto di opzione» ha per oggetto l'attribuzione da parte del «Promittente», contro «Premio», al «Promissario» di una «Opzione» (CALL o PUT) in ordine al perfezionamento del «Contratto di riferimento», fino alla quantità concordata di «Titoli nozionali», alle condizioni della «Proposta di opzione» e della «Applicazione» soddisfatta dal Sistema, nonché, le obbligazioni di cui ai commi seguenti.

2. Le parti contraenti rimangono reciprocamente impegnate alla corresponsione dei «Margini di variazione» e dei margini aggiuntivi di cui all'art. 5.

3. I margini sono a carico del «Promittente» in caso di aumento del «Prezzo di chiusura» o, rispettivamente, del «Promissario» in caso di diminuzione di tale prezzo.

Art. 4.

Prezzo di negoziazione

1. Il «Premio» indicato nella «Proposta di opzione» e nell'«Applicazione» si intende espresso in lire italiane ed è riferito a cento lire di valore nominale del «Titolo nozionale» oggetto del «Contratto di riferimento».

Art. 5.

Margini

1. Il «Contratto di opzione» comporta un'esecuzione giornaliera relativamente ai «Margini di variazione», nonché, ove richiesti, per quelli aggiuntivi.

2. «Margini di variazione» ed i Margini aggiuntivi che le parti contraenti sono tenute a corrispondere ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, sono determinati sulla base di quanto previsto dalle «Disposizioni» e dal «Regolamento» della cassa di compensazione e garanzia.

3. L'obbligazione relativa ai Margini di cui all'art. 3, commi 2 e 3, rientra nelle posizioni contrattuali assunte dai soggetti indicati negli articoli 6, comma 2, e 7, comma 5.

Art. 6.

Sistema di compensazione e garanzia

1. Il Sistema, contestualmente alla conclusione del «Contratto di opzione», comunica per conto dei contraenti alla cassa di compensazione e garanzia, per mezzo del circuito telematico, le controparti, il tipo di «Opzione», la posizione da esse assunta, il «Contratto di riferimento», e tutte le condizioni contrattuali.

2. La Cassa di compensazione e garanzia, attraverso il circuito telematico, conferma l'operazione al «Promittente» ed al «Promissario», assumendo con ciò nei confronti di ciascuno di essi la posizione contrattuale della rispettiva controparte, salvo quanto previsto nell'art. 7.

3. Per effetto dell'assunzione di cui al comma 2 e degli atti di adesione alla cassa il «Promittente» ed il «Promissario» rimangono vincolati verso la cassa medesima, senza che siano necessari ulteriori adempimenti, per i rapporti derivanti dal «Contratto» e sono in ogni caso liberati dalle reciproche obbligazioni assunte. Tuttavia i contraenti originari restano impegnati in proprio a non opporre alla cassa alcuna eccezione relativa a vizi del «Contratto di opzione» da cui possa discendere l'invalidità o l'inefficacia dello stesso, né quelle fondate su altri rapporti intrattenuti con la controparte. Ogni eccezione o contestazione al riguardo può essere fatta valere esclusivamente nei confronti dell'originaria controparte.

Art. 7.

Contratti conclusi da aderenti alla cassa di compensazione e garanzia in forma indiretta

1. Le clausole contenute nel presente articolo si applicano, in deroga o ad integrazione di quanto previsto nell'art. 6, ai contratti conclusi nel mercato quando uno o entrambi i contraenti aderiscono indirettamente alla cassa di compensazione e garanzia.

2. Nei casi indicati nel comma 1 il Sistema effettua le comunicazioni di cui all'art. 6.comma 1, anche a coloro che nei confronti dei contraenti operano, secondo l'ordinamento della cassa di compensazione e garanzia, nella qualità di aderente generale.

3. Ai sensi di detto ordinamento e delle pattuizioni intercorse tra i soggetti menzionati nei commi 1 e 2, le comunicazioni alla cassa di cui all'art. 6, comma 1, si intendono effettuate anche per conto degli aderenti generali interessati.

4. La cassa di compensazione e garanzia dà la conferma di cui all'art. 6, comma 2, anche agli aderenti generali interessati, intendendosi la comunicazione all'operatore che aderisce indirettamente alla cassa compiuta per conto dell'aderente generale al quale è collegato.

5. Per effetto della conferma di cui al comma 4 la cassa assume nei confronti dell'aderente generale, interessato la posizione contrattuale propria della controparte originaria dell'aderente indiretto che collegato a detto aderente generale e quest'ultimo assume nei confronti dell'aderente indiretto ad esso collegato la medesima posizione contrattuale assunta dalla cassa nei propri confronti.

6. I contraenti originari, in conseguenza di quanto stabilito nel comma 5, sono liberati dalle reciproche obbligazioni assunte, restando impegnati, anche nei confronti degli aderenti generali a cui sono collegati, nei termini precisati nella seconda parte del comma 3 dell'art. 6.

Art. 7-*bis*

Contratti conclusi in regime di give up

1. Le clausole del presente articolo si applicano, in deroga o ad integrazione di quanto previsto negli artt. 6 e 7, ai contratti conclusi nel Mercato nei casi in cui uno o entrambi i contraenti operino applicando la procedura di give up.

2. Le comunicazioni di cui all'art. 6, comma 1, sono effettuate dal Sistema anche a coloro che nei confronti del/i contraente/i operano nella qualità di compensatore in «give up», fermo quanto previsto nell'art. 7, comma 2, ove ne ricorrano le condizioni.

3. Le comunicazioni alla cassa effettuate ai sensi dell'art. 6, comma 1, si intendono effettuate anche per conto del/i compensatore/i in «give up» interessato/i.

4. La cassa di compensazione e garanzia dà la conferma di cui all'art. 6, comma 2, al/ai compensatore/i in give up ed alla controparte del/i Negoziatore/i in «give up», qualora non operi nella stessa qualità, nonché al suo aderente generale ove si applichi l'art. 7.

5. Per effetto della conferma di cui al comma 4, la cassa assume nei confronti del/i compensatore/i in «give up» la posizione contrattuale già propria della controparte del/i negoziatore/i in give up che è/sono ad esso/i collegato/i, fermo quanto previsto, per detta controparte che non abbia operato in give up, dall'art. 6, comma 2, o — a seconda del caso — dall'art. 7 comma 5.

6. I contraenti originari, in conseguenza di quanto stabilito nel comma 5, sono liberati dalle reciproche obbligazioni assunte, fatto salvo nei confronti del compensatore in give up quanto previsto nella seconda parte dell'art. 6, comma 3.

Art. 8.

Esercizio dell'opzione

1. L'«Opzione» può essere esercitata in ogni giorno lavorativo del Mercato fino alla «Data di scadenza» compresa; questo giorno coincide con l'«Ultimo giorno di contrattazione». Fermo quanto precede, i termini per l'esercizio della «Opzione» saranno quelli stabiliti dalla cassa di compensazione e garanzia nel proprio regolamento.

2. L'opzione può essere esercitata, anche in più riprese, complessivamente fino alla quantità massima concordata di «Titoli nozionali» indicata nel «Contratto di opzione» ovvero per una quantità inferiore, ma non frazionaria. In caso di esercizio parziale dell'«Opzione», la restante quantità continua a rimanere soggetta ad «Opzione», anche per gli effetti dell'art. 9, comma 3.

3. Fatto salvo quanto previsto nell'art. 9, comma 4, l'«Opzione» non è rinunciabile prima della sua scadenza.

Art. 9.

Modalità di esercizio dell'opzione

1. In relazione a quanto previsto negli articoli 6 e 7 l'«Opzione» si esercita inviando apposita comunicazione alla cassa di compensazione e garanzia, nei modi da questa indicati nel proprio «Regolamento».

2. La cassa di compensazione e garanzia, una volta ricevuta la dichiarazione di esercizio dell'«Opzione» di cui al comma 1, esercitera la corrispondente facoltà nei confronti di uno o più promittenti — che abbiano, in proprio o su conto terzi, una posizione aperta presso la cassa per la stessa serie di «Contratto di opzione» — individuati secondo un sistema casuale precisato nel «Regolamento» della cassa medesima, inviando a detti «Promittenti» ed ai «Promissari» comunicazione, attraverso il Sistema, entro il più breve tempo possibile Per effetto dell'esercizio di tale facoltà il Promittente resta obbligato a dare esecuzione, nei confronti della cassa, alle obbligazioni assunte riguardo al «Contratto di riferimento».

3. Nel caso in cui l'«Opzione» non sia stata esercitata o sia stata esercitata parzialmente entro l'ora delle «Date di scadenza» che verrà stabilita secondo quanto precisato nell'art. 8, comma 1, la cassa si intenderà incaricata, salvo quanto indicato nel comma 4, di calcolare la convenienza dell'esercizio o no di tale opzione, anche per la parte eventualmente residua. Se tale calcolo porterà ad un risultato positivo per il «Promissario», la cassa si comporterà come previsto nel comma 2.

4. Nel giorno corrispondente alla «Data di scadenza», fino all'ora entro la quale l'opzione può essere esercitata ai sensi dell'art. 8, comma 1, il Promissario, nei modi indicati dalla cassa di compensazione e garanzia nel proprio regolamento, può far pervenire alla cassa stessa una comunicazione di rinuncia al procedimento di cui al comma 3.

Art. 10.

Effetti dell'esercizio dell'opzione

1. L'esercizio dell'opzione avrà effetto dal momento in cui la cassa di compensazione e garanzia effettuerà la comunicazione al «Promittente» ed al «Promissario» ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3.

2. Nel momento indicato al comma 1 si intenderà perfezionato il «Contratto di riferimento»; qualora detto momento cada durante l'orario di negoziazione nel mercato di tale specie di contratto le parti saranno libere di negoziare immediatamente detto contratto nel Mercato medesimo.

3. Della nuova posizione sul «Contratto di riferimento» si terrà conto a fine giornata nella determinazione dei relativi margini di variazione.

Art. 11.

Premio

1. Dell'ammontare del «Premio» la cassa di compensazione e garanzia tiene conto — secondo quanto previsto nel proprio «Regolamento» — nella determinazione dei margini relativi alla giornata nella quale il «Contratto di opzione» è stato concluso.

2. Detto «Premio» viene pagato dal «Promissario» al «Promittente» alla «Data di scadenza» o al momento dell'esercizio anticipato dall'«Opzione», secondo quanto stabilito nel regolamento della cassa di compensazione e garanzia.

3. La cassa medesima calcola, altresì, l'importo del «Premio» unitamente alla determinazione del margine sul «Contratto di riferimento» relativo alla giornata nella quale questo si intende perfezionato.

Art. 12.

Risoluzione per eccessiva onerosità

1. Il presente contratto ed i «Contratti di opzione» rientrano tra quelli per i quali non è ammessa la risoluzione per eccessiva onerosità, essendo ogni sopravvenuto onere proprio della natura del contratto e della sua alea normale.

Art. 13.

Legge applicabile e foro competente

1. Il presente contratto normativo ed i «Contratti di opzione» sono interamente regolati dalla legge italiana, in particolare — e senza con ciò nulla escludere — per quanto riguarda la forma ed i requisiti di validità le obbligazioni che derivano dal contratto e la loro esecuzione.

2. Per ogni controversia riguardanti i contratti di cui al comma 1 è competente il foro di Roma.

97A0880

DECRETO 5 febbraio 1997.

Sostituzione degli schemi di dichiarazione allegati al decreto ministeriale 16 gennaio 1997, recante: «Attuazione dell'art. 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, integrata dall'art. 9, commi 8 e 9, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, e attuazione dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669».

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale del 16 gennaio 1997 di attuazione all'art. 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, integrata all'art. 9, commi 8 e 9, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, e attuazione dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669;

Considerato che occorre sostituire gli schemi allegati al suindicato decreto;

Decreta:

Art. 1.

Gli schemi di dichiarazioni allegati al decreto del Ministero del tesoro del 16 gennaio 1997, citato nelle premesse, sono sostituiti da quelli allegati al presente provvedimento.

Art. 2.

Il presente decreto ha efficacia a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 5 febbraio 1997

Il Ministro: CIAMPI

Per contabilità speciale funzionante ai sensi dell'art. 1280 e segg. I.G.S.T. ovvero ai sensi Tab. B all. 720/84.

DICHIARAZIONE

(ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 857551 del 16 gennaio 1997)

Si dichiara che, dopo l'emissione degli ordinativi di prelevamento dal n. .... al n. ...., l'importo complessivamente prelevato dal 1° gennaio 1997, ivi compresi i titoli trasportati dall'esercizio precedente sulla contabilità speciale n. ...., intestata a questo Ufficio, pari a L. .... non supera l'importo di L. .... corrispondente al 90% di quello cumulativamente prelevato a tutto il mese di .... 1996.

La presente dichiarazione viene allegata all'elenco di trasmissione dei titoli, n. .... del ....

....

Il titolare della contabilità speciale

Per i conti correnti in essere presso la Tesoreria centrale dello Stato

DICHIARAZIONE

(ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 857551 del 16 gennaio 1997)

Si dichiara che a seguito della presente richiesta l'importo complessivamente prelevato dal 1° gennaio 1997 sul conto corrente n. ...., aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, pari a L. .... non supera l'importo corrispondente al 90% di quello cumulativamente prelevato a tutto il mese di .... 1996.

La presente dichiarazione viene allegata alla richiesta di prelevamento del ....

....

Il titolare del conto corrente

Per conto di Tesoreria unica

DICHIARAZIONE

(ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 857551 del 16 gennaio 1997)

Si dichiara che, dopo l'emissione le operazioni di prelevamento (modd. 61 T.P., 61-*bis* T.P. e 62 S.C.) presentate in data odierna, l'importo complessivamente prelevato dal 1° gennaio 1997 sul conto di Tesoreria Unica n. ...., intestato a .... pari a L. .... non supera l'importo di L. .... corrispondente al 90% di quello cumulativamente prelevato a tutto il mese di .... 1996.

....

Per la banca tesoriere

AVVERTENZA:

Il presente decreto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 19 del 24 gennaio 1997, alle pagine 11 e seguenti.

97A0922

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 27 gennaio 1997.

Decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami infortuni, malattia e corpi di veicoli terrestri per la società IMA Italia Assistance S.p.a., in Cinisello Balsamo.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 ottobre 1993, con il quale la società IMA Italia Assistance S.p.a., con sede in Cinisello Balsamo (Milano), è stata autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, attività di assicurazione e riassicurazione nei rami assistenza, infortuni (limitatamente agli infortuni di volo e superficie in occasione di viaggi), malattia (limitatamente al rimborso spese mediche, ospedaliere e farmaceutiche), corpi di veicoli terrestri (limitatamente ai guasti subiti dai veicoli in genere), merci trasportate (limitatamente ai danni subiti dal bagaglio), altri danni ai beni (limitatamente al furto bagaglio), perdite pecuniarie (limitatamente alle garanzie annullamento viaggi) di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Visto il provvedimento ISVAP del 22 marzo 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 1995, con il quale la predetta società è stata autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente alla garanzia di rimborso delle spese per il traino dell'autoveicolo;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della IMA Italia Assistance S.p.a. del 30 dicembre 1996, di rinuncia ad esercitare in via diretta i rami infortuni (limitatamente agli infortuni di volo e superficie in occasione di viaggi), malattia (limitatamente al rimborso delle spese mediche, ospedaliere e farmaceutiche), corpi di veicoli terrestri (limitatamente ai guasti subiti dai veicoli in genere) e la conseguente richiesta di dichiarazione di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei suddetti rami;

Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la IMA Italia Assistance S.p.a., con sede in Cinisello Balsamo (Milano), è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, rilasciata con decreto ministeriale 1° ottobre 1993, nei rami infortuni (limitatamente agli infortuni di volo e superficie in occasione di viaggi), malattia (limitatamente al rimborso delle spese mediche, ospedaliere e farmaceutiche), corpi di veicoli terrestri (limitatamente ai guasti subiti dai veicoli in genere).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 1997

Il presidente: MANGHETTI

97A0821

PROVVEDIMENTO 28 gennaio 1997.

Modificazione allo statuto della Assicurazioni generali S.p.a., in Trieste.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza, credito, cauzione e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto in particolare l'art. 37 del predetto decreto legislativo che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto in particolare l'art. 40 del predetto decreto legislativo che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visti il decreto ministeriale di ricognizione in data 26 novembre 1984 nonché i decreti ministeriali in data 20 giugno 1986 e 21 luglio 1993 concernenti le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita e nei rami danni rilasciate alla Assicurazioni generali S.p.a., con sede in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi n. 2;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della Assicurazioni generali S.p.a. tenutasi il 29 giugno 1996, nel corso della quale è stata deliberata la modifica degli articoli 3, 4, 8, 41 e 43 dello statuto sociale;

Visto il decreto di omologa del 24 luglio 1996 emesso dal presidente del tribunale civile e penale di Trieste;

Considerato che non emergono elementi ostativi in ordine all'approvazione del testo del nuovo statuto sociale della società di cui trattasi;

Dispone:

E approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Assicurazioni generali S.p.a., con sede in Trieste, con le modifiche apportate agli articoli di seguito indicati:

art. 3: introduzione della sede secondaria a Mogliano Veneto (Treviso), via Marocchesa n. 14;

art. 4: integrazione dell'oggetto sociale con l'introduzione nello stesso dell'esercizio di ogni tipo di forma pensionistica complementare, compresa la costituzione di fondi aperti, o qualsivoglia altra attività riservata, o consentita dalla legge a società di assicurazioni;

art. 8: aumento del capitale sociale da lire 1.603.250.000.000 a L. 1.763.575.000.000 mediante emissione gratuita di n. 80.162.500 azioni ordinarie da nominali L. 2.000 e imputazione a capitale di L. 160.325.000.000 da prelevarsi interamente dalla riserva di rivalutazione ex legge n. 413/1991;

art. 41: modifica degli uffici che provvedono all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo nonché alla gestione degli affari sociali;

art. 43: aggiunta al comma sesto di «stabilimenti» nell'elenco degli uffici ai cui preposti il consiglio di amministrazione conferisce poteri di rappresentanza.

Roma, 28 gennaio 1997

Il presidente: MANGHETTI

97A0820

UNIVERSITÀ DI SALERNO

DECRETO RETTORALE 23 dicembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il decreto rettorale n. 5005 del 31 ottobre 1995, con il quale è stato emanato, ai sensi del 1° comma, dell'art. 11, della legge n. 341/1990, su proposta delle relative strutture didattiche, il regolamento didattico dell'Università degli studi di Salerno;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1562, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 1995 - modifiche all'ordinamento didattico universitario, relativamente al corso di diploma universitario in tecniche erboristiche;

Visto il piano di utilizzo proposto dalla facoltà di farmacia, nonché l'inserimento del diploma universitario in tecniche erboristiche nel piano triennale di sviluppo delle università 1994-96, nonché il parere positivo espresso dal comitato regionale di coordinamento;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale, nell'adunanza del 14 novembre 1996;

Vista la deliberazione assunta dal senato accademico di questa università, nella riunione del 3 dicembre 1996;

Decreta:

La tabella «L» del regolamento didattico dell'Università degli studi di Salerno, relativa alla facoltà di farmacia, è così modificata ed integrata:

Art. 1. La facoltà di farmacia conferisce:

la laurea in farmacia;

il diploma di specializzazione in farmacia ospedaliera;

il diploma universitario in tecniche erboristiche.

Art. 5 *(Diploma universitario in tecniche erboristiche)*. — Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale di tecnico erborista.

In particolare, il corso di diploma fornirà le competenze necessarie alla gestione, al controllo ed allo sviluppo delle attività di produzione, trasformazione, commercializzazione ed uso delle piante officinali e dei loro derivati.

Il corso degli studi ha durata triennale.

L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari e le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal regolamento didattico della facoltà.

Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base a criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Art. 6 *(Corsi di laurea e di diploma universitari affini)*. — Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario di cui all'art. 5 è dichiarato affine al corso di laurea in farmacia. Per il riconoscimento degli insegnamenti al fine del passaggio dal corso di diploma universitario al corso di laurea sopra citato, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti del corso di laurea; la facoltà indicherà, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici dei corsi di laurea necessari per conseguire i diplomi di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nel trasferimento degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea anche di altre facoltà ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Particolare attenzione sarà rivolta dalla facoltà agli studenti iscritti come fuori corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso che volessero completare gli studi dei corsi di diploma.

Art. 7 *(Articolazione del corso degli studi)*. — Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facoltà.

L'attività didattica complessiva è di 1500 ore.

L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'università, anche in relazione ad un elaborato finale presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da non più di tre moduli coordinati, eventualmente impartiti da più docenti.

Il numero delle annualità e dei rispettivi esami non potrà essere superiore a 15.

La frequenza dei corsi è obbligatoria.

Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente, dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera o le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano di studi, con modalità di esami stabilite dal consiglio di facoltà.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base o professionale del candidato, durante la quale potrà essere discusso un eventuale elaborato finale.

I contenuti didattico-formativi minimi obbligatori del corso di studi, articolati in aree didattiche sono indicati nell'art. 9.

Art. 8 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale di studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al primo anno, secondo quanto previsto dal precente art. 5;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinare od integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei raggruppamenti indicati nell'ordinamento didattico;

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi aderiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

e) indica le annualità di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 9 *(Docenza)*. La copertura dei moduli didattici è affidata nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore. Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze o professionalità esterne, il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste dagli statuti delle singole università.

Art. 10 *(Aree didattiche e relativi settori scientifico-disciplinari)*.

1) AREA CHIMICA (160 ore).

C01A - *Chimica analitica*

Chemiometria
Chimica analitica
Chimica analitica clinica
Chimica analitica degli inquinanti
Chimica analitica dei materiali
Chimica analitica dei processi industriali
Chimica analitica delle superfici e delle interfasi
Chimica analitica separativa
Chimica analitica strumentale
Chimica bioanalitica
Chimica elettroanalitica
Didattica della chimica
Laboratorio di chimica
Laboratorio di chimica analitica
Laboratorio di chimica analitica strumentale
Metodi analitici in chimica industriale
Storia della chimica

C03X - *Chimica generale ed inorganica:*

Chimica bioinorganica
Chimica dei composti di coordinazione
Chimica dei materiali
Chimica delle radiazioni
Chimica dello stato solido
Chimica generale ed inorganica
Chimica inorganica
Chimica metallorganica
Chimica supramolecolare
Didattica della chimica
Fotochimica
Laboratorio di chimica
Laboratorio di chimica generale ed inorganica
Laboratorio di chimica inorganica
Meccanismi di reazione in chimica inorganica
Metodi fisici in chimica inorganica
Radiochimica
Sintesi e tecniche speciali inorganiche
Stereochimica
Storia della chimica
Strutturistica chimica

C05X - *Chimica organica*

Chemiometria
Chimica biorganica
Chimica dei composti eterociclici
Chimica dei composti organometallici
Chimica delle sostanze coloranti
Chimica delle sostanze organiche naturali
Chimica organica
Chimica organica applicata
Chimica organica fisica
Chimica supramolecolare
Didattica della chimica
Fotochimica
Laboratorio di chimica
Laboratorio di chimica organica
Meccanismi di reazione in chimica organica
Metodi computazionali in chimica organica
Metodi fisici in chimica organica
Sintesi e tecniche speciali organiche
Stereochimica
Storia della chimica

C07X - *Chimica farmaceutica*

Analisi chimico-tossicologica
Analisi dei farmaci
Analisi dei farmaci e dei loro metaboliti nei liquidi biologici

Analisi dei medicinali
Basi molecolari dell'attività dei farmaci
Biotecnologie farmaceutiche
Chimica biofarmaceutica
Chimica dei recettori
Chimica farmaceutica e tossicologica
Chimica tossicologica
Complementi di chimica farmaceutica
Fitochimica
Fitofarmacia
Laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci
Metodologie avanzate in chimica farmaceutica
Metodologie speciali in analisi farmaceutica
Progettazione e sintesi di farmaci
Stereochimica farmaceutica

E08X - *Biologia farmaceutica*
Biologia vegetale
Biotecnologie delle piante officinali
Botanica farmaceutica
Botanica farmaceutica applicata
Etnobotanica
Farmacognosia
Fitochimica
Fitofarmacia
Flora medicinale regionale
Saggi e dosaggi farmacognostici

2) AREA BOTANICA GENERALE E SISTEMATICA (120 ore)

E08X - *Biologia farmaceutica*
Biologia vegetale
Biotecnologie delle piante officinali
Botanica farmaceutica
Botanica farmaceutica applicata
Etnobotanica
Farmacognosia
Fitochimica
Fitofarmacia
Flora medicinale regionale
Saggi e dosaggi farmacognostici

E01A - *Botanica*
Anatomia vegetale
Biologia cellulare dei vegetali
Biologia delle alghe
Biologia dello sviluppo e morfogenesi dei vegetali
Biologia delle simbiosi
Biologia vegetale
Biotecnologie vegetali
Botanica
Botanica generale
Citologia e istologia vegetale
Didattica della biologia vegetale
Embriologia vegetale
Laboratorio di metodologie botaniche
Morfologia e fisiologia vegetale
Ultrastrutture vegetali

E01B - *Botanica sistematica*
Biosistematica vegetale
Botanica
Botanica evoluzionistica
Botanica sistematica
Briologia
Lichenologia
Metodologie tassonomiche vegetali
Micologia
Micologia applicata
Museologia naturalistica
Paleobotanica
Palinologia
Sistematica delle alghe

E01C - *Biologia vegetale applicata*
Biologia ed ecologia della flora infestante
Biologia riproduttiva dei vegetali
Biologia vegetale applicata
Botanica agraria
Botanica forestale
Botanica sistematica agraria
Botanica tropicale
Botanica veterinaria
Geobotanica agraria e forestale
Micologia
Morfologia e fisiologia vegetale

3) AREA BIOCHIMICA E FISIOLOGIA VEGETALE (80 ore)

E05A - *Biochimica*
Biochimica
Biochimica ambientale
Biochimica applicata
Biochimica cellulare
Biochimica comparata
Biochimica degli alimenti
Biochimica degli organismi acquatici
Biochimica industriale
Biochimica della nutrizione
Biochimica inorganica

Biochimica marina
Biochimica sistematica umana
Biochimica veterinaria sistematica e comparata
Biofisica
Chimica biologica
Chimica e biochimica
Chimica e propedeutica biochimica
Enzimologia
Metodologie biochimiche
Neurochimica
Propedeutica biochimica

E01E - *Fisiologia vegetale*
Biochimica vegetale
Bioenergetica
Biologia molecolare vegetale
Biotecnologie vegetali
Ecofisiologia vegetale
Fisiologia delle piante coltivate
Fisiologia molecolare delle piante
Fisiologia vegetale
Fitobiologia marina
Fotobiologia
Fotosintesi e produttività dei vegetali
Metabolismo e prodotti secondari delle piante
Morfologia e fisiologia vegetale
Regolatori di crescita delle piante

G07A - *Chimica agraria*
Analisi chimico-agrarie
Biochimica agraria
Biochimica del suolo
Biochimica della maturazione e della post-raccolta
Biochimica e fisiologia dei fitormoni e fitoregolatori
Chimica dei fertilizzanti
Chimica e biochimica dei fitofarmaci e dei residui
Chimica e biochimica delle acque nel sistema agroforestale
Chimica del suolo
Controllo dell'inquinamento nel sistema agroforestale
Ecotossicologia agraria
Fertilità del suolo e nutrizione delle piante
Fisiologia delle piante coltivate
Pedologia generale e applicata
Uso e riciclo delle biomasse agrarie e forestali

4) AREA COLTIVAZIONE E DIFESA DELLE PIANTE OFFICINALI (160 ore)

E08X - *Biologia farmaceutica*
Biologia vegetale
Biotecnologie delle piante officinali
Botanica farmaceutica
Botanica farmaceutica applicata
Etnobotanica
Farmacognosia
Fitochimica
Fitofarmacia
Flora medicinale regionale
Saggi e dosaggi farmacognostici

G02A - *Agronomia e coltivazioni erbacee*
Agrometeorologia e agroclimatologia
Agronomia generale
Biologia e fisiologia delle colture erbacee
Biologia, produzione e tecnologia delle sementi
Coltivazioni erbacee
Colture officinali
Controllo della flora infestante
Ecologia agraria
Fisica del terreno agrario
Metodologia sperimentale agronomica
Prati, pascoli e tecniche di inerbimento
Principi e tecniche di aridocoltura e irrigazione
Produzione e conservazione dei foraggi
Tecnica agronomica della fertilizzazione
Valutazione agronomica e conservazione del suolo

G02C - *Orticoltura e floricoltura*
Coltivazione di funghi eduli
Coltivazione di specie aromatiche e medicinali
Colture protette
Fisiologia post-raccolta dei prodotti ortofloricoli
Floricoltura
Gestione dei sistemi colturali in serra
Idrocoltura delle piante ortofloricole
Orticoltura
Orticoltura e floricoltura tropicale e sub-tropicale
Parchi e giardini
Piante ornamentali
Produzione delle sementi ortive e floreali
Qualità dei prodotti ortofloricoli
Tappeti erbosi, verde sportivo e ricreazionale
Tecnologie di propagazione e vivaismo in orto floricoltura

G04X - *Genetica agraria*
Biotecnologie genetiche
Citogenetica degli organismi di interesse agrario
Genetica biometrica
Genetica della produzione sementiera e vivaistica
Genetica agraria
Miglioramento genetico delle piante coltivate
Miglioramento genetico delle piante erbacee
Miglioramento genetico delle piante legnose da frutto
Miglioramento genetico delle piante forestali
Mutagenesi e differenziamento
Risorse genetiche agrarie
Tecniche di colture cellulari

G06A - *Entomologia agraria*
Acarologia agraria e forestale
Apicoltura e bachicoltura
Biotecnologie applicate agli artropodi
Difesa degli alimenti dagli animali infestati
Entomologia agraria
Entomologia e acarologia zootecniche
Entomologia forestale
Entomologia urbana
Insetti infestanti del legname e derivati
Lotta biologica e integrata
Lotta chimica contro gli animali infestanti
Nematologia agraria e forestale
Parassitologia agraria
Zoologia agraria, forestale e acquicoltura

G06B - *Patologia vegetale*
Biotecnologie fitopatologiche
Batteriologia fitopatologica
Difesa biologica ed integrata dalle fitopatie
Fisiopatologia vegetale
Fitoiatria
Fitopatie da stress ambientali
Micologia
Patologia dei prodotti e delle derrate agrarie
Patologia del legno e derivati
Patologia vegetale
Patologia vegetale forestale
Patologia vegetale speciale
Resistenza alle malattie e selezione sanitaria delle piante
Tossine e micotossine di parassiti vegetali
Virologia vegetale

5) AREA TECNOLOGIE DI CONSERVAZIONE E TRASFORMAZIONE (40 ore)

G08A - *Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari*
Additivi e residui negli alimenti
Analisi chimiche, fisiche e sensoriali dei prodotti alimentari
Biotecnologie alimentari
Chimica e tecnologia degli aromi
Detergenza e sanificazione degli impianti delle industrie alimentari
Enologia
Gestione della qualità nell'industria alimentare
Industrie agrarie
Operazioni unitarie della tecnologia alimentare
Processi della tecnologia alimentare
Tecnologie del condizionamento e della distribuzione dei prodotti agro-alimentari
Tecnologie di conservazione dei prodotti agricoli
Trattamento dei reflui nell'industria alimentare

6) AREA ANALISI DELLE PIANTE OFFICINALI E LORO DERIVATI (160 ore)

C07X - *Chimica farmaceutica*
Analisi chimico-tossicologica
Analisi dei farmaci
Analisi dei farmaci e dei loro metaboliti nei liquidi biologici
Analisi dei medicinali
Basi molecolari dell'attività dei farmaci
Biotecnologie farmaceutiche
Chimica biofarmaceutica
Chimica dei recettori
Chimica farmaceutica e tossicologica
Chimica tossicologica
Complementi di chimica farmaceutica
Fitochimica
Fitofarmacia
Laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci
Metodologie avanzate in chimica farmaceutica
Metodologie speciali in analisi farmaceutica
Progettazione e sintesi di farmaci
Stereochimica farmaceutica

C09X - *Chimica bromatologica*
Analisi chimica degli alimenti
Chimica bromatologica
Chimica degli alimenti
Chimica dei prodotti agrumari
Chimica e tecnologia dei prodotti dietetici
Chimica idrologica
Dietofarmacia
Prodotti dietetici

E08X - *Biologia farmaceutica*
Biologia vegetale
Biotecnologie delle piante officinali
Botanica farmaceutica
Botanica farmaceutica applicata
Etnobotanica
Farmacognosia
Fitochimica
Fitofarmacia
Flora medicinale regionale
Saggi e dosaggi farmacognostici

G07A - *Chimica agraria*
Analisi chimico-agrarie
Biochimica agraria
Biochimica del suolo
Biochimica della maturazione e della post-raccolta
Biochimica e fisiologia dei fitormoni e fitoregolatori
Chimica dei fertilizzanti
Chimica e biochimica dei fitofarmaci e dei residui

Chimica e biochimica delle acque nel sistema agroforestale

Chimica del suolo

Controllo dell'inquinamento nel sistema agroforestale

Ecotossicologia agraria

Fertilità del suolo e nutrizione delle piante

Fisiologia delle piante coltivate

Pedologia generale e applicata

Uso e riciclo delle biomasse agrarie e forestali

G08A - *Scienza e tecnologia dei prodotti agroalimentari*

Additivi e residui negli alimenti

Analisi chimiche, fisiche e sensoriali dei prodotti alimentari

Biotecnologie alimentari

Chimica e tecnologia degli aromi

Detergenza e sanificazione degli impianti delle industrie alimentari

Enologia

Gestione della qualità nell'industria alimentare

Industrie agrarie

Operazioni unitarie della tecnologia alimentare

Processi della tecnologia alimentare

Tecnologie del condizionamento e della distribuzione dei prodotti agro-alimentari

Tecnologie di conservazione dei prodotti agricoli

Trattamento dei reflui nell'industria alimentare

7) AREA FARMACOGNOSIA (200 ore)

E07X - *Farmacologia*

Biotecnologie farmacologiche

Chemioterapia

Farmacocinetica

Farmacognosia

Farmacologia

Farmacologia applicata

Farmacologia cellulare e molecolare

Farmacologia clinica

Farmacologia e farmacognosia

Farmacologia e farmacoterapia

Farmacologia endocrina

Metodologie farmacologiche e farmacognosiche

Metodologie di monitoraggio dei farmaci

Neuropsicofarmacologia

Saggi e dosaggi farmacologici

Saggi farmacologici e farmacognostici

Tossicologia

Tossicologia cellulare

Tossicologia clinica

Tossicologia ed analisi tossicologica

E08X - *Biologia farmaceutica*

Biologia vegetale

Biotecnologie delle piante officinali

Botanica farmaceutica

Botanica farmaceutica applicata

Etnobotanica

Farmacognosia

Fitochimica

Fitofarmacia

Flora medicinale regionale

Saggi e dosaggi farmacognostici

8) AREA USO DELLE PIANTE OFFICINALI NELLA COSMESI E NELLA ALIMENTAZIONE (80 ore)

C08X - *Farmaceutico tecnologico applicativo*

Analisi dei prodotti cosmetici

Biotecnologie farmaceutiche

Brevettistica farmaceutica

Chimica farmaceutica applicata

Chimica farmaceutica industriale

Chimica dei prodotti cosmetici

Chimica tossicologica industriale

Farmacocinetica e metabolismo dei farmaci

Formulazione e legislazione dei prodotti cosmetici

Impianti dell'industria farmaceutica

Polimeri di interesse farmaceutico

Tecnologie socio-economica e legislazione farmaceutica

Veicolazione e direzionamento dei farmaci

C09X - *Chimica bromatologica*

Analisi chimica degli alimenti

Chimica bromatologica

Chimica degli alimenti

Chimica dei prodotti agrumari

Chimica e tecnologia dei prodotti dietetici

Chimica idrologica

Dietofarmacia

Prodotti dietetici

E08X - *Biologia farmaceutica*

Biologia vegetale

Biotecnologie delle piante officinali

Botanica farmaceutica

Botanica farmaceutica applicata

Etnobotanica

Farmacognosia

Fitochimica

Fitofarmacia

Flora medicinale regionale

Saggi e dosaggi farmacognostici

9) AREA ECONOMIA, ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E MARKETING (80 ore)

G01X - *Economia ed estimo rurale*

Agricoltura e sviluppo economico
Economia agraria
Economia agro-alimentare
Economia dei mercati agricoli e forestali
Economia dell'ambiente agro-forestale
Economia delle produzioni zootecniche
Economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale
Economia e politica agraria
Economia e politica montana e forestale
Estimo forestale e ambientale
Estimo rurale
Marketing dei prodotti agro-alimentari
Pianificazione agricola
Politica agraria
Storia dell'agricoltura

P02B - *Economia e gestione delle imprese*

Economia e gestione delle imprese
Economia e gestione delle imprese commerciali
Economia e gestione delle imprese di servizi
Economia e gestione delle imprese di servizi pubblici
Economia e gestione delle imprese di trasporto
Economia e gestione delle imprese industriali
Economia e gestione delle imprese internazionali
Economia e gestione delle imprese turistiche
Economia e tecnica degli scambi internazionali
Economia e tecnica della pubblicità
Economia e tecnica della comunicazione aziendale
Economia e gestione dell'innovazione aziendale
Gestione della produzione e dei materiali
Marketing
Marketing internazionale
Strategie di impresa
Tecnica industriale e commerciale

10) AREA LEGISLAZIONE (40 ore)

C08X - *Farmaceutico tecnologico applicativo*

Analisi dei prodotti cosmetici
Biotecnologie farmaceutiche
Brevettistica farmaceutica
Chimica farmaceutica applicata
Chimica farmaceutica industriale
Chimica dei prodotti cosmetici
Chimica tossicologica industriale
Farmacocinetica e metabolismo dei farmaci
Formulazione e legislazione dei prodotti cosmetici
Impianti dell'industria farmaceutica
Polimeri di interesse farmaceutico
Tecnologie socio-economica e legislazione farmaceutica
Veicolazione e direzionamento dei farmaci

Fisciano, 23 dicembre 1996

Il rettore: DONSI

97A0766

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 21933 del 9 gennaio 1997, è autorizzata, per il periodo dal 6 giugno 1995 al 5 giugno 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gruppo raffinatori esportatori associati - G.R.E.A., con sede in Imperia e unità di Chiusavecchia (Imperia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 35 unità, su un organico complessivo di 35 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'abito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gruppo raffinatori esportatori associati - G.R.E.A., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 21934 del 9 gennaio 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° dicembre 1994 al 30 novembre 1995, la corresponsione del trattamento di integazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. La Vigilante, con sede in Taranto e unità di Taranto, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 33,46 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 107 unità, su un organico complessivo di 113 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. La Vigilante, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 21935 del 9 gennaio 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 1995 al 30 aprile 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ristochef c/o Cogne acciai speciali, con sede in Milano e unità di Aosta, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a diciotto unità, di cui 6 part-time da 30 a 20 ore medie settimanali; 4 da 24 a 20, 2 da 20 a 18, 3 da 18 a 15, su un organico complessivo di 20 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ristochef c/o Cogne acciai speciali, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 21936 del 9 gennaio 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Socama 2000 Mensa c/o Fiati Ciei, con sede in Torino e unità di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 6 unità, su un organico complessivo di 715 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Socama 2000 Mensa c/o Fiat Ciei, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 21937 del 9 gennaio 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Palmar, con sede in Torino e unità di Fiati auto ricambi ed enti centrali (Torino), Fiati auto ricambi di None (Torino) e Volvera (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 23 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 16,25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 144 unità, di cui 116 lavoratori part-time secondo le modalità riportate nell'allegato che fa parte integrante del presente provvedimento su un'organico complessivo di 743 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Palmar, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 21938 del 9 gennaio 1997, è autorizzata, per il periodo dal 3 giugno 1994 al 28 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paraffine Sarde - Gruppo Enichem, con sede in Cagliari e unità di Cagliari per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 35,30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 53 unità, di cui 4 giornaliere da 39 a 35,30 ore medie settimanali e 49 turnisti da 36 a 34,30 ore medie settimanali, su un'organico complessivo di 53 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paraffine Sarde - Gruppo Enichem, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 21939 del 9 gennaio 1997, è autorizzata, per il periodo dal 24 gennaio 1996 al 23 gennaio 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con midificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Tampografia Vernetto, con sede in Levone Canavese (Torino) e unità di Levone Canavese (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 15 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 16 unità, su un'organico complessivo di 17 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Tampografia Vernetto, a corrispondere il particolari benefici previsti dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 21940 del 9 gennaio 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1996 al 31 marzo 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con midificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. H.A.G.E.S., con sede in Tonengo di Mazzè (Torino) e unità di Tonengo di Mazzè (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 19 unità, su un'organico complessivo di 40 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. H.A.G.E.S., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 21941 del 9 gennaio 1997, è autorizzata, per il periodo dal 18 marzo 1996 al 17 marzo 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Elia, con sede in Torino e unità di Livorno, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per

24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 11 unità, su un'organico complessivo di 245 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Elia, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal commi 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 21942 del 9 gennaio 1997, è autorizzata, per il periodo dal 4 settembre 1995 al 3 settembre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Vittorio Cavalli, con sede in Torino e unità di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38,3 ore settimanali a 18,30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 15 unità, su un organico complessivo di 27 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Vittorio Cavalli, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 21943 del 9 gennaio 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Barboglio Confezioni, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e unità di Casale Monferrato (Alessandria), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 15 unità, su un'organico complessivo di 21 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Barboglio Confezioni, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 21944 del 9 gennaio 1997, è autorizzata, per il periodo dal 2 aprile 1996 al 31 marzo 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Novico, con sede in Marino del Tronto, zona industriale (Ascoli Piceno) e unità di Marino del Tronto, zona industriale (Ascoli Piceno), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 146 unità, su un'organico complessivo di 164 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Novico a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 21945 del 9 gennaio 1997, è autorizzata, per il periodo dal 5 aprile 1996 al 4 aprile 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Legatoria Parella, con sede in Torino e unità di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38,5 ore settimanali a 30,20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 16 unità, su un'organico complessivo di 33 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Legatoria Parella, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 21946 del 9 gennaio 1997, è autorizzata, per il periodo dal 5 aprile 1996 al 4 aprile 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.E.S. Legatoria editoriale Scarrone, con sede in Torino e unità di Grugliasco (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38,5 ore settimanali a 30,20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 11 unità, su un'organico complessivo di 44 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.E.S. Legatoria editoriale Scarrone, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 21947 del 9 gennaio 1997, è autorizzata, per il periodo dal 2 maggio 1996 al 1° maggio 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rhibo Ruggero Hilbe, con sede in Pianoro (Bologna) e unità di Radicofani (Siena), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 31 unità, su un'organico complessivo di 32 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rhibo Ruggero Hilbe, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 21948 del 9 gennaio 1997, è autorizzata, per il periodo dal 15 aprile 1996 al 14 aprile 1997, la corresponsione del trattamento di integazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Soleko, con sede in Pontecorvo (Frosinone) e unità di Pontecorvo (Frosinone), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 48 unità, su un'organico complessivo di 64 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Soleko, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 21949 del 9 gennaio 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° settembre 1995 al 31 agosto 1996, la corresponsione del trattamento di integazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Seven Steel, con sede in Settimo Torinese (Torino) e unità di Settimo Torinese (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 9 unità, su un'organico complessivo di 16 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Seven Steel, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 21950 del 9 gennaio 1997, è autorizzata, per il periodo dal 5 febbraio 1996 al 4 febbraio 1997, la corresponsione del trattamento di integazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici, con sede in Roma e unità nazionali con esclusione dell'unità di Palermo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 37,3 ore settimanali a 29,35 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 875 unità, su un'organico complessivo di 891 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

97A0753

Sostituzione di un commissario liquidatore della società cooperativa «C.I.Z. Consorzio interprovinciale zootecnico - Soc. coop. a r.l.», in Ozzano dell'Emilia.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1997 la dott.ssa Mirella Bompadre, è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «C.I.Z. Consorzio interprovinciale zootecnico - Società cooperativa a r.l.», con sede in Ozzano dell'Emilia (Bologna), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 26 luglio 1991, in sostituzione dell'avv. Mario Sossio Mosca, dimissionario, a completamento della terna.

97A0886

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale n. 21953 del 9 gennaio 1997 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 31 agosto 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Reggio Calabria - imprese impegnate nei lavori del Centro direzionale pubblico di servizi di Reggio Calabria.

Comitato tecnico del 30 ottobre 1996 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991 n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 31 agosto 1994 al 28 febbraio 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 1° marzo 1995 al 31 agosto 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 1° settembre 1995 al 29 febbraio 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 1° marzo 1996 al 31 agosto 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 1° settembre 1996 al 30 novembre 1996 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 21954 del 17 gennaio 1997 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 12 ottobre 1995, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Cerano-Brindisi - imprese impegnate nel completamento della Centrale termoelettrica ENEL.

Comitato tecnico del 26 novembre 1996 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991 n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 12 ottobre 1995 all'11 aprile 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 12 aprile 1996 all'11 ottobre 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 12 ottobre 1996 all'11 aprile 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 12 aprile 1997 all'11 ottobre 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 12 ottobre 1997 all'11 gennaio 1998 (limite massimo).

97A0752

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1997, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa a r.l. Nuova Milano, con sede in Milano, costituita il 26 luglio 1995 per rogito notaio dott. Francesco Saverio Russo ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il rag. Fontana Ettore, con studio in Milano, viale Piave, 5.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1997, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa C.O.E.P.A.M. Due, con sede in Ancona, costituita il 21 maggio 1982 per rogito notaio dott. Marcello Pane ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il dott. Paolo Di Paolo, residente in Ancona, via Brecce Bianche, 57/D.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1997, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa a r.l. Consorzio Italia, con sede in Roma, costituita l'8 ottobre 1991 per rogito notaio dott. Giovanni Vicini ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il prof. Nicola Tamilia, residente in Roma, piazza Irnerio, 67.

97A0836

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 5 febbraio 1997

Dollaro USA	1625,40
ECU	1909,85
Marco tedesco	984,20
Franco francese	291,26
Lira sterlina	2647,78
Fiorino olandese	876,27
Franco belga	47,711
Peseta spagnola	11,632
Corona danese	258,04
Lira irlandese	2602,27
Dracma greca	6,261
Escudo portoghese	9,803
Dollaro canadese	1209,46
Yen giapponese	13,166
Franco svizzero	1133,47
Scellino austriaco	139,87
Corona norvegese	251,36
Corona svedese	220,15
Marco finlandese	330,70
Dollaro australiano	1237,42

96A0964

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione al risanamento ambientale della centrale termoelettrica ENEL S.p.a. di La Spezia

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1997 la società ENEL S.p.a. è autorizzata ad eseguire gli interventi impiantistici e gestionali per il risanamento ambientale della propria centrale termoelettrica sita in comune di La Spezia.

97A0841

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1997 l'autorizzazione, ad esercitare attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di azienda rilasciata con decreto interministeriale 16 ottobre 1993, alla società «Sofidear - S.r.l.», con sede legale in Roma, iscritta al registro imprese presso la camera di commercio di Roma al n. 5970/1992, è dichiarata decaduta a seguito dello scioglimento della società e della sua messa in liquidazione nonché della sua concellazione dal registro delle imprese.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1997 il decreto interministeriale 1° ottobre 1992 con il quale la società «Libra fiduciaria - Società fiduciaria e di revisione - S.r.l.», con sede legale in Monza, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende, è modificato con decorrenza 19 luglio 1996 nella parte relativa alla sede legale trasferita da Monza a Milano.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1997 il decreto interministeriale 23 gennaio 1982, modificato in data 1° febbraio 1984 con il quale la società «Scrinium S.r.l. - Compagnia fiduciaria e di revisione», con sede legale in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di azienda, è ulteriormente modificato con decorrenza 17 novembre 1995 nella parte relativa alla sede legale trasferita da Milano a Sondrio.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1997 la società «Tecnorevi S.r.l.», con sede in Torino, è autorizzata all'esercizio della attività di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

La presente autorizzazione si intende riferita alle attività di organizzazione e revisione contabile esercitabili ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non comportanti il controllo di legge dei documenti contabili.

97A0887

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA SPEZIA

Sostituzione del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Spezia, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ha nominato, con deliberazione n. 308 del 16 dicembre 1996, conservatore del registro delle imprese il vice segretario generale dott.ssa Maria Grazia Botti, in sostituzione del dottor Pier Emanuele Macchiavelli, con decorrenza 1° gennaio 1997.

97A0851

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla pubblicazione del Ministero degli affari esteri concernente: «Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 giugno-15 settembre 1996 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica. (Pubblicazione avvenuta nel supplemento ordinario n. 169 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 242 del 15 ottobre 1996).

Nella tabella n. 2, riportata a pag. 7 del sopraindicato supplemento ordinario, sono apportate le seguenti rettifiche:

in corrispondenza dell'accordo per la promozione e protezione degli investimenti tra Italia ed Egitto (Il Cairo 2 marzo 1989), si legga: «Accordo per la promozione e protezione degli investimenti tra Italia ed Egitto, *con Protocollo* (Il Cairo 2 marzo 1989)»;

in corrispondenza dell'accordo tra Italia e Tunisia in materia di trasporti internazionali su strada (Tunisi 28 novembre 1990), dove è indicata la data di entrata in vigore, in luogo di: «13 gennaio *1995*», si legga: «13 gennaio *1996*»;

in corrispondenza dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra Italia e Cile, dove è indicata la data della firma, in luogo di: «Roma *15* aprile 1991», si legga: «Roma *18* aprile 1991»;

in corrispondenza dell'accordo sulla navigabilità aerea tra Italia e Polonia, con annesso (Varsavia 24 marzo 1994), dove è indicata la data di entrata in vigore, in luogo di: «*24 marzo 1994*», si legga: «*30 aprile 1996*»;

in corrispondenza dell'accordo sulla navigabilità aerea tra Italia e Polonia, con annesso (Varsavia 24 marzo 1994), dove sono indicati gli estremi del comunicato di entrata in vigore, in luogo di: «G.U. n. 136 del 12 *febbraio* 1996», si legga: «G.U. n. 136 del 12 *giugno* 1996».

97A0891

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla pubblicazione del Ministero degli affari esteri concernente: «Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 giugno-15 settembre 1996 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica. (Pubblicazione avvenuta nel supplemento ordinario n. 169 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 242 del 15 ottobre 1996).

Nella tabella n. 2, riportata a pag. 7 del sopraindicato supplemento ordinario, sono apportati i seguenti «errata-corrige»:

in corrispondenza dell'accordo di collaborazione turistica tra Italia e Giordania, dove è indicata la data della firma, in luogo di: «Amman 18 *luglio* 1988», si legga: «Amman 18 *aprile* 1988»; inoltre, in corrispondenza del trattato di amicizia e collaborazione tra Italia e Ungheria (Budapest 6 luglio 1991), dove sono indicati gli estremi della *Gazzetta Ufficiale* della legge di autorizzazione alla ratifica, in luogo di: «G.U. n. 65 del 18 marzo *1996*», si legga: «G.U. n. 65 del 18 marzo *1995*».

97A0892

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11